

**Conf
com**



Confcommercio

LEGGE DI BILANCIO 2026
(Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

Contributi di competenza a cura dei settori

Ambiente, *Utilities* e Sicurezza
Commercio e Legislazione d'impresa
Credito, Incentivi e Politiche di coesione
Fiscalità d'Impresa
Formazione e Fondi interprofessionali
Gruppi (Terziario Donna, Giovani imprenditori) e Cultura
Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità
Lavoro, contrattazioni e relazioni sindacali
Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione
Turismo
Welfare pubblico e privato

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42](#). Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2026, salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE8

1. Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1, commi 3 e 4).....	8
1.1 Modifica delle aliquote IRPEF.....	8
1.2 Limitazione delle detrazioni per i redditi elevati	8
2. Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (art. 1, comma 14).....	9
3. Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (art. 1, comma 17)	9
4. Misure in favore dei dipendenti settore turistico, ricettivo e termale (art. 1, commi da 18 a 21).....	9
5. Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille (art. 1, comma 24) ...	9
6. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 1, commi 25 e 26).....	10
7. Condizioni di accesso al regime forfetario (art. 1, comma 27)	10
8. Disposizioni in materia di criptovalute (art. 1, comma 28)	10
8.1 Aliquota agevolata per i "token di moneta elettronica denominati in euro"	10
9. Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, commi da 29 a 31)	10
10. Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, commi da 35 a 41)	11
10.1 Assegnazione agevolata di beni ai soci	11
10.2 Estromissione dei beni dalle imprese individuali	11
11. Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (art. 1, commi 42 e 43).....	12
12. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (art. 1, comma 44)	12
13. Revisione disciplina dividendi infra-UE, IRAP e disciplina delle istanze di rimborso (art. 1, commi da 46 a 50).....	12
14. Modifiche alla disciplina dei dividendi (art. 1, commi da 51 a 55)	13
15. Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese (art. 1, commi da 56 a 58)	13
16. Imposta sui premi assicurativi relativi a veicoli e natanti (art. 1, commi da 59 a 64)	14
17. Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (art. 1, commi da 65 a 67)	14
18. Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva (art. 1, commi 68-73)	14
19. Incremento dell'aliquota IRAP per enti creditizi e imprese di assicurazione (art. 1, commi 74 e 75).....	14
20. Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (art. 1, commi da 76 a 81).....	15
21. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 1, commi da 82 a 101) .	15
22. Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (art. 1, commi da 102 a 110)	16
23. Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 1, commi da 111 a 115)	17
23.1 Ritenuta a titolo d'acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa	18

24. Compensazione crediti fiscali (art. 1, comma 116)	18
25. Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (art. 1, commi 117 e 118)	19
26. Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 1, commi da 119 a 124).....	19
26.1 Modifiche al Testo Unico delle Accise (D. Lgs. n. 504/1995)	19
26.2 Disposizioni in materia di confezioni ed etichettatura.....	20
26.3 Disposizioni a tutela dei minori e della salute	20
27. Plastic tax e Sugar tax: Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (art.1, comma 125)21	
28. Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 1, comma 130)	21
29. Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (art. 1, commi 131 e 132)	21
30. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (art. 1, commi da 133 a 136).....	22
31. Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai <i>manager</i> del settore finanziario (art. 1, comma 137)	23
32. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: determinazione base imponibile IVA per specifiche operazioni (art. 1, commi 138 e 139)	23
33. Abolizione della esenzione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi da 140 a 142).....	23
34. Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 143) 23	
35. Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, comma 144)	24
36. Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito (art. 1, commi 145 e 146).....	24
37. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 1, commi da 147 a 150).....	24
38. Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale (art. 1, comma 281)	24
39. Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, commi da 454 a 459)	24
40. Riduzione dei fondi destinati ai CAF (art. 1, comma 720)	25
41. Diminuzione dell'accisa sulla birra (art. 1, comma 859)	25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....	25
1. Iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0 (art. 1, commi da 427 a 436)25	
2. Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 468)	26
3. Credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, comma 770)	26
4. Crediti di imposta ZES unica (art. 1, commi da 438 a 452)	26
5. Misure per fronteggiare esigenze connesse alla ricostruzione (art. 1, commi 575, da 577 a 580, 583, 584, 590, 595, 596, 599, 603, 607, da 612 a 616).....	28
6. Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012 (art. 1, commi da 563 a 568).....	30
7. Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17 (art. 1, comma 570)30	
8. Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione (art. 1, commi da 750 a 755)	30

9. Disposizioni in materia di garanzie pubbliche (art. 1, commi da 878 a 881).....	31
10. Interventi in tema di pagamenti in contante da parte di stranieri (art. 1, comma 437).....	31
11. Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica (art. 1, comma 925)...	31
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE.....	32
1. Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, comma 7).....	32
2. Disposizioni in materia di premi di risultato e forme di partecipazione agli utili di impresa (art. 1, commi 8 e 9).....	32
3. Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su alcune maggiorazioni e indennità (art. 1, commi da 10 a 12).....	32
4. Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti (art. 1, comma 13).....	32
5. Misure in materia di ammortizzatori sociali (art. 1, commi 165 a 167, da 170 a 175)	33
6. Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità (art. 1, comma 221)	34
7. Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (art. 1, commi 222 e 223)	34
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....	34
1. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, commi da 153 a 155).....	34
2. Misure in materia di assegno di inclusione – ADI (art. 1, commi da 158 a 161)	34
3. Disposizioni in tema di Ape sociale (art. 1, commi 162 e 163)	34
4. Liquidazione anticipata della NASpI (art. 1, comma 176)	35
5. Maggiorazioni sociali (art. 1, comma 179)	35
6. Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento (art. 1, commi da 185 a 194)	35
7. Abrogazione delle misure in materia di pensione anticipata contributiva e previdenza complementare (art. 1, comma 195)	35
8. Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari (art. 1, commi 199 e 200)	36
9. Limite deducibilità fondi pensione ed erogazione delle prestazioni (art. 1, commi 201 e 202)	36
10. Aggiornamento delle soglie dimensionali delle imprese per il conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria dell'Inps (art. 1, comma 203)	37
11. Disposizioni sulla previdenza complementare: adesione automatica per i nuovi assunti (art. 1, commi 204 e 205).....	37
12. Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 1, commi 206 e 207)	38
13. Esonero contributivo per la promozione dell'occupazione delle lavoratrici madri (art. 1, commi da 210 a 213)	38
14. Disposizioni in materia di incentivi per la trasformazione dei contratti (art. 1, commi da 214 a 218).....	38
15. Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori (art. 1, commi 219 e 220)	39
16. Istituzione del Fondo Sport e famiglia (art. 1, commi 225 e 226)	39
17. Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del <i>caregiver</i> familiare (art. 1, comma 227)	39
18. Rifi naziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 333 e 334).....	39
19. Misure di prevenzione (art. 1, commi da 340 a 342).....	39

20. Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'Inps per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica (art. 1, comma 373)	40
21. Potenziamento dei servizi di telemedicina (art. 1, commi 410 e 411).....	40
22. Finanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e del Fondo per l'assistenza ai minori (art. 1, comma 683).....	40
23. Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza"– Prestazioni sociali (art. 1, commi da 699 a 704)	40
24. Diminuzione della spesa prevista per l'anticipo della pensione dei lavoratori precoci e dei lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e usuranti (art. 1, commi 717 e 718).....	40
25. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 767) ..	40
26. Estensione degli esoneri contributivi "Decontribuzione Sud" e "Bonus Giovani under 36" (art. 1, commi da 860 a 862)	41
27. Fondo per il benessere psicologico (art. 1, comma 863).....	41
28. Disposizioni relative alle sanzioni amministrative dei fondi pensione (art. 1, commi 295 e 296) ...	41
29. Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani (art. 1, comma 719).....	41
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	41
1. Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, comma 22)	41
2. Fondo Sociale per il Clima (art. 1, commi 774, 775 e 782).....	42
3. Modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2011 - Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale (art. 1, comma 933)	42
4. Credito d'imposta per imprese energivore (art. 1, comma 962)	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE	42
1. Riforma del sistema di finanziamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 1, commi da 273 a 275)	42
2. Piano Triennale della Ricerca: Innovazione e Programmazione (art. 1, commi da 529 a 533)	43
3. Fondo Unico per il Pluralismo e l'Innovazione Digitale dell'Informazione e dell'Editoria (art. 1, comma 734).....	44
4. Razionalizzazione dei costi della RAI (art. 1, comma 735).....	44
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	44
1. Istituzione di un fondo per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI (art. 1, comma 498)	44
2. Integrazione Sezione Venture Capital del Fondo rotativo 394/81 (art. 1, comma 503).....	44
3. Incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (art. 1, comma 504)	44
4. Istituzione di un fondo MEF per interventi a favore dell'Ucraina (art. 1, commi da 505 a 510)	44
5. Piano Mattei, estensione per il 2026 della misura di concessione di finanziamenti di CDP (art. 1, commi da 768 a 769)	45
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	45
1. Contributo spedizioni pacchi di modico valore extra UE (art. 1, commi da 126 a 128).....	45
2. Riallineamento aliquote d'accisa gasolio e benzina (art. 1, comma 129)	45
3. Credito d'imposta investimenti Zone Logistiche Semplificate (art. 1, commi da 444 a 447)	45
4. Zone Franche doganali basso Lazio (art. 1, comma 453)	45

5. Manutenzione ed interventi sulla rete stradale (art. 1, commi da 473 a 476 e 480).....	46
6. Interventi a favore della mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica (art. 1, comma 478)	46
7. Esenzione pagamento addizionale comunale a favore aeroporti Emilia-Romagna (art. 1, commi da 481 a 484)	46
8. Finanziamenti per interventi normativi in materia di mobilità (art. 1, comma 485).....	47
9. Accessibilità gallerie ferroviarie (art. 1, comma 486)	47
10. Semplificazione gestione terre e rocce da scavo (art. 1, comma 829)	47
11. Misura a sostegno della mobilità con disabilità (art. 1, commi da 872 a 874).....	47
12. Manutenzione strade comune di Latina (art. 1, comma 966)	47
13. Compensazione oneri servizio pubblico per voli da/per aeroporto di Pescara (art. 1, comma 971)	47
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	48
1. Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese (art. 1, commi da 469 a 471).....	48
2. Fondo unico nazionale per il turismo – FUNT (art. 1, comma 472)	48
3. Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno (art. 1, commi 683 e 684)	49
4. Riconoscimento di “Destinazione turistica di qualità” (art. 1, commi da 807 a 811)	49
5. Programma Tourism Digital Hub-TDH (art. 1, comma 969)	50
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	50
1. Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici e contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria (art. 1, commi 518 e 519)	50
2. Bonus Valore Cultura (art. 1, commi da 538 a 549)	50
3. Fondo nazionale per il federalismo museale (art. 1, commi 551 e 552).....	52
4. Risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo (art. 1, comma 554)	52
5. Fondo cultura terapeutica e cura sociale (art. 1, comma 822)	53
6. Fondo per il sistema musicale italiano (art. 1, commi da 825 a 827)	53
7. Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 840)	53
8. Contributi in materia di divulgazione culturale (art. 1, comma 901)	54
9. Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi (art. 1, comma 501)	54
10. Promozione della lingua italiana all'estero (art. 1, commi 511 e 512)	54
11. Interventi per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 (art. 1, comma 550).....	54
12. Contributo per Teatro alla Scala per il suo 250° anniversario (art. 1, comma 553)	54
13. Premio Mattei per la cooperazione culturale (art. 1, comma 823, lettera a), e comma 824).....	54
14. Premio Olivetti per l'accessibilità culturale (art. 1, comma 823, lettera b), e comma 824)	55
15. Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) (art. 1, comma 842).....	55
16. Poli museali innovativi e progetti “Grande Maxxi” e “Maxxi Med” (art. 1, comma 882 e comma 823, lett. c))	55
17. Finanziamenti per Teatro Ponchielli e Fondazione “I Pomeriggi Musicali” (art. 1, comma 897 e 898).....	55
18. Contributo al Festival dei Due Mondi di Spoleto (art. 1, comma 905).....	55
19. Risorse per l'Accademia internazionale di Imola, l'Accademia musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Scuola di musica di Fiesole (art. 1, comma 906).....	56

20. Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano (art. 1, comma 912)	56
21. Contributo per l'Orchestra sinfonica di Milano (art. 1, comma 966)	56
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA	56
1. Estensione degli incentivi di recupero edilizio agli immobili condonati (art. 1, comma 23)	56
2. Incremento delle risorse per le comunità estive per bambini e anziani (art. 1, comma 224)	56
3. Disposizioni per il Piano Casa Italia (art. 1, commi 783 e 784)	56
4. Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale (art. 1, comma 911)	57
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	57
1. Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1, commi 5 e 6)	57
2. Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Garante prezzi (art. 1, comma 328)	58
3. Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci (art. 1, commi da 381 a 385)	58
4. Rifinanziamento dei distretti del cibo (art. 1, comma 877)	58
5. Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 1, comma 947)	59
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE	59
1. Farmacia dei servizi (art. 1, commi da 351 a 356)	59
2. Disposizioni in materia di dispositivi medici	60
2.1 Spesa per l'acquisto di dispositivi medici (comma 399)	60
2.2 Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (commi 400 e 401)	60
2.3 Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici (commi da 413 a 416)	60
2.4 Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici (commi 417 e 418)	61
3. Disposizioni in materia di peste suina africana (art. 1, comma 419)	61
ULTERIORI DISPOSIZIONI	61
1. Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team" (art. 1, commi 151 e 152)	61
2. Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario (art. 1, comma 651, lett. d))	61
3. Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie (art. 1, comma 788)	62
4. Allevamento <i>cage free</i> (art. 1, commi 875 e 876)	62
5. Prezzario nazionale per gli appalti di lavori e Osservatorio nazionale (art. 1, commi 487 e 488)	62
6. Fondi per le politiche di contrasto alla violenza sulle donne (art. 1, commi da 228 a 230 e 849)	62
7. Modifiche del calcolo dell'ISEE e norme in materia di DSU precompilata (art. 1, commi 208 e 209)	63

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1, commi 3 e 4)

I commi in esame, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, apportano modifiche agli artt. 11 e 16-ter del TUIR.

1.1 Modifica delle aliquote IRPEF

Mediante la modifica dell'art. 11, comma 1, lett. b), del TUIR, l'aliquota applicata alla fascia di reddito, che va da oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, viene ridotta dal 35% al 33%.

IRPEF fino al 31 dicembre 2025	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 28.000 euro	23%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro	35%
Per i redditi oltre 50.000 euro	43%

IRPEF dal 1° gennaio 2026	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 28.000 euro	23%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro	33%
Per i redditi oltre 50.000 euro	43%

1.2 Limitazione delle detrazioni per i redditi elevati

All'art. 16-ter del TUIR, dopo il comma 5, è introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede una riduzione delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. In particolare, per tali soggetti l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti – già determinate ai sensi dei commi precedenti e dell'art. 15, comma 3-bis del TUIR – è ridotto di 440 euro.

La riduzione si applica alle seguenti categorie di oneri detraibili:

- spese con detrazione del 19% previste dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, escluse le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c);
- erogazioni liberali ai partiti politici, di cui all'art. 11 del D.L. n. 149/2013;
- premi di assicurazione contro eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020.

2. Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (art. 1, comma 14)

Il comma in esame interviene sull'art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, avente ad oggetto il trattamento fiscale dei buoni pasto e, in particolare, delle prestazioni sostitutive del vitto, erogate in forma elettronica.

La disposizione innalza da 8 a 10 euro l'importo giornaliero non soggetto a tassazione ai fini IRPEF.

Pertanto, a seguito della modifica, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto, le mense organizzate dal datore di lavoro e i buoni pasto elettronici fino al nuovo limite di 10 euro per giornata lavorativa.

3. Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (art. 1, comma 17)

La disposizione in esame, riformulata durante l'esame parlamentare, interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi restringendo, dal 2026, l'ambito applicativo della cedolare secca e prevedendo una differenziazione di aliquota/regime in base al numero di unità.

In particolare, viene modificato l'articolo 1, comma 595, della legge n. 178/2020, riducendo da quattro a due il numero massimo di immobili per i quali, in ciascun periodo d'imposta, è possibile applicare la cedolare secca sulle locazioni brevi. Ne consegue che l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale già dal terzo immobile (anziché dal quinto, secondo la disciplina vigente).

Nel corso dell'iter parlamentare, la disposizione è stata quindi rimodulata rispetto all'impostazione originaria del disegno di legge di bilancio presentato al Senato, che prevedeva un diverso meccanismo basato sull'intermediazione (aliquota 21% solo se non si utilizzavano portali/intermediari, altrimenti 26%). L'esito finale abbandona tale criterio e introduce una regola strutturale legata al numero di immobili.

In sintesi, a seguito delle modifiche:

- a) 1° immobile: cedolare secca 21%;
- b) 2° immobile: cedolare secca 26%;
- c) dal 3° immobile: l'attività è presunta d'impresa (con tassazione come reddito d'impresa).

4. Misure in favore dei dipendenti settore turistico, ricettivo e termale (art. 1, commi 18-21)

I commi in esame, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevedono, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

In specie, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, legge n. 287/1991) e ai lavoratori del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti balneari, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. Il beneficio si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta 2025, non superiore a 40.000 euro.

Il riconoscimento del trattamento integrativo avviene su richiesta del lavoratore, che deve dichiarare per iscritto l'ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica. Il sostituto d'imposta può compensare il credito maturato a seguito dell'erogazione del trattamento integrativo, secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

5. Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille (art. 1, comma 24)

Il comma in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, mediante la modifica dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiorna i limiti di spesa autorizzata per la liquidazione della quota del cinque per mille, nel modo seguente:

- a) 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019;

- b) 510 milioni di euro per l'anno 2020;
- c) 520 milioni di euro per l'anno 2021;
- d) 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;
- e) 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 1, commi 25 e 26)

I commi in esame, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, apportano delle modifiche all'art. 24-bis, comma 2, del TUIR, che disciplina l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

In specie, l'imposta sostitutiva forfetaria passa da 200.000 euro a 300.000 euro annui, mentre l'importo della riduzione dell'ammontare dell'imposta, prevista per ciascun familiare (di cui all'art. 433 c.c.), passa da 25.000 euro a 50.000 euro.

Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a partire dal 1° gennaio 2026.

7. Condizioni di accesso al regime forfetario (art. 1, comma 27)

L'articolo in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, mediante modifica dell'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estende anche al 2026 la regola in base alla quale il soggetto interessato potrà applicare il regime forfetario anche nel caso in cui, nell'anno precedente, abbia percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non eccedenti l'importo di 35.000 euro.

8. Disposizioni in materia di criptovalute (art. 1, comma 28)

Confermate le modifiche al comma 24 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, avente ad oggetto la disciplina fiscale delle criptoattività e le misure di vigilanza sul settore.

8.1 Aliquota agevolata per i "token di moneta elettronica denominati in euro"

È previsto che i redditi diversi e gli altri proventi, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di "token di moneta elettronica denominati in euro", siano assoggettati a imposta sostitutiva del 26%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 33%. Sono definiti come "token di moneta elettronica denominati in euro" quelli ancorati stabilmente all'euro, con fondi di riserva detenuti integralmente in attività denominate in euro, presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

È inoltre precisato che non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza:

- a) la conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro;
- b) il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata stralciata una disposizione contenuta nel DDL bilancio 2026, la quale prevedeva l'istituzione del Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle criptoattività e la finanza innovativa.

9. Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, commi da 29 a 31)

I commi da 29 a 31, aggiunti nel corso dell'esame parlamentare, intervengono sulla disciplina della cosiddetta Tobin Tax, prevedendo un raddoppio delle aliquote applicabili sia al trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti partecipativi, sia alle negoziazioni ad alta frequenza aventi ad oggetto strumenti finanziari.

In particolare, l'aliquota dell'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi è elevata dallo 0,2 allo 0,4 per cento, mentre quella relativa alle negoziazioni ad alta frequenza è aumentata dallo 0,02 allo 0,04 per cento.

L'intervento normativo è strutturato in modo da garantire la continuità applicativa della disciplina nel passaggio tra il regime vigente e il nuovo assetto normativo. A tal fine, il comma 29 modifica i commi 491 e 495 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, che disciplinano rispettivamente l'ambito oggettivo

e l'aliquota dell'imposta fino al 31 dicembre 2025. Parallelamente, il comma 30 adegua le corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 42 e 46 del decreto legislativo n. 174 del 2024, recante il Testo unico dei tributi erariali minori, destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

Infine, il comma 31 chiarisce espressamente che le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

10. Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, commi da 35 a 41)

I commi in esame, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, reintroducono la possibilità, per le società di persone e di capitali, di effettuare l'assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci e per le imprese individuali di effettuare l'estromissione agevolata di beni.

10.1 Assegnazione agevolata di beni ai soci

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni possono usufruire di un regime agevolato, nel caso di assegnazione o di cessione di beni immobili (diversi da quelli strumentali ex comma 2 dell'art. 43 del TUIR) o di beni mobili iscritti in pubblici registri (non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa), ove tale assegnazione avvenga entro il 30 settembre 2026.

La misura agevolativa si applica, inoltre, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci (ove previsto) al 30 settembre 2025, oppure entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, purché il titolo di trasferimento abbia data certa anteriore al 1° ottobre 2025. La stessa agevolazione può essere fruita dalle società che hanno per oggetto la gestione dei beni, sempreché si trasformino in società semplici, entro il 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti, o di quelli posseduti al momento della trasformazione, è dovuta un'imposta sostitutiva pari a:

- a) 8%;
- b) 10,5% per le società considerate non operative, in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate in occasione dell'assegnazione o della trasformazione sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato con i moltiplicatori catastali, previsti dall'art. 52, comma 4, del DPR 131/1986. In caso di cessione, il corrispettivo non può essere inferiore né al valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR, né, se scelto, a quello determinato con il criterio catastale.

Il costo fiscale delle partecipazioni dei soci nelle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le norme sui dividendi (art. 47, commi 1 e 5-8, TUIR); tuttavia, il valore dei beni ricevuti (al netto dei debiti accollati) riduce il costo fiscale delle partecipazioni.

Le imposte di registro eventualmente dovute sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire nel seguente modo:

- a) il 60% dell'imposta sostitutiva dovrà essere versato entro il 30 settembre 2026;
- b) la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Si applicano, per riscossione, rimborsi e contenzioso, le norme relative alle imposte sui redditi.

10.2 Estromissione dei beni dalle imprese individuali

Il co. 41 estende il regime agevolato delle estromissioni, di cui all'art.1, co. 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa di beni, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Gli effetti dell'estromissione decorreranno dal 1° gennaio 2026.

11. Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (art. 1, commi 42 e 43)

Le disposizioni in esame, come modificate nel corso dell'esame parlamentare, intervengono sulla disciplina della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, con effetti applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Nel nuovo assetto normativo, la rateizzazione in cinque quote annuali non costituisce più la regola generale, ma viene limitata a specifiche fattispecie, espressamente individuate dalla presente legge. In particolare, tale facoltà è mantenuta esclusivamente per:

- a) le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d'azienda, a condizione che l'azienda o il ramo siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni;
- b) le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante la cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte proporzionalmente riferibile al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per almeno due anni.

Per tutte le altre plusvalenze patrimoniali, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni che beneficiano del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR (PEX), viene stabilito che la tassazione debba avvenire integralmente nell'esercizio di realizzo, senza possibilità di ripartizione temporale.

Viene così meno la soluzione intermedia, contenuta nella versione originaria del disegno di legge di bilancio, che prevedeva una rateizzazione ridotta in tre quote annuali, subordinata a requisiti più stringenti di durata del possesso.

Restano ferme, per le fattispecie ammesse, le modalità operative già note: la scelta per la rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza di dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo.

La disposizione stabilisce infine che il nuovo regime si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e disciplina il calcolo degli acconti per il primo periodo di applicazione, prevedendo che, in caso di utilizzo del criterio storico, l'imposta di riferimento sia determinata come se le nuove regole fossero già state applicate nel periodo precedente.

12. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (art. 1, comma 44)

Il comma in esame, che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare, stabilisce che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possano essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento.

L'imposta sostitutiva dovrà essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e dovrà essere versata, obbligatoriamente, in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

13. Revisione disciplina dividendi infra-UE, IRAP e disciplina delle istanze di rimborso (art. 1, commi da 46 a 50)

I commi in esame, mediante la modifica degli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, adeguano la disciplina nazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 1° agosto 2025 (cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24), la quale ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2011/96/UE la tassazione IRAP del 50% dei dividendi infra-UE o SEE (con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) distribuiti da società controllate estere a società madri italiane appartenenti a gruppi di intermediari finanziari.

A seguito dell'intervento, enti creditizi e imprese assicurative potranno escludere dal valore della produzione netta il 95% dei dividendi provenienti da controllate che rispettano i requisiti della direttiva "madi-figlie".

I successivi commi disciplinano il recupero della maggiore IRAP versata per i periodi d'imposta precedenti, prevedendo che l'eccedenza possa essere chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 602/1973, entro 48 mesi dal versamento.

14. Modifiche alla disciplina dei dividendi (art. 1, commi da 51 a 55)

Le disposizioni in esame, nella versione risultante dalle modifiche in sede parlamentare intervengono sul trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, percepiti da imprenditori (IRPEF) e da società/enti residenti (IRES), introducendo un requisito "dimensionale" che condiziona l'accesso ai regimi di parziale esclusione (o esenzione).

In particolare, il testo limita l'applicazione del regime di esclusione dei dividendi (41,86% per i soggetti IRPEF e 95% per i soggetti IRES) ai soli dividendi derivanti da partecipazioni che rispettino almeno una delle seguenti soglie:

- a) partecipazione non inferiore al 5%;
- b) oppure valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della verifica della soglia del 5%, il requisito può risultare soddisfatto anche considerando partecipazioni detenute indirettamente all'interno del gruppo tramite società controllate, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione lungo la catena di controllo.

Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in "regime di esenzione o PEX" (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).

I commi in esame, inoltre, intervengono anche sulla ritenuta alla fonte dell'1,20% sui dividendi corrisposti a società/enti non residenti UE/SEE: tale ritenuta a titolo d'imposta è subordinata, nel nuovo testo, al fatto che gli utili siano corrisposti in relazione a partecipazioni che rispettino i medesimi requisiti dimensionali (5% o 500.000 euro).

Quanto alla decorrenza, le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili (utile di esercizio, riserve e altri fondi) deliberate dal 1° gennaio 2026. Dalla stessa data, l'applicazione si estende anche a specifiche componenti positive (tra cui plusvalenze su cessione di partecipazioni e proventi su determinati strumenti/contratti acquisiti o sottoscritti da tale data), prevedendo il criterio FIFO per individuare i "primi ceduti". È infine disciplinato il calcolo dell'acconto per il primo periodo di applicazione, stabilendo che, con criterio storico, si consideri l'imposta del periodo precedente come se le nuove regole fossero già state applicate.

Il testo originario del disegno di legge:

- a) prevedeva, per l'accesso al regime di esclusione dei dividendi, una soglia più alta (10%) come criterio principale;
- b) non prevedeva l'introduzione del requisito dimensionale per l'applicazione del regime PEX ai fini IRES sulle plusvalenze;
- c) non conteneva alcune delle ulteriori integrazioni poi inserite nel corso dell'iter parlamentare (tra cui l'intervento specifico sulla ritenuta dell'1,20% e talune disposizioni aggiuntive su strumenti/contratti e coordinamenti).

15. Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese (art. 1, commi da 56 a 58)

I commi in esame, modificati in sede parlamentare, introducono, per gli intermediari finanziari, una deroga temporanea al regime di deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite attese su crediti verso la clientela, stabilendo che, per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello IFRS 9 di "*expected credit loss*" relative ai crediti in stage 1 e stage 2 siano deducibili ai fini IRES e IRAP in quote costanti, nell'esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi.

La norma estende espressamente tale deroga anche all'IRAP e prevede, inoltre, che le imposte anticipate (DTA) generate dal differimento della deducibilità non possano essere trasformate in credito d'imposta e non rilevino ai fini del canone DTA.

16. Imposta sui premi assicurativi relativi a veicoli e natanti (art. 1, commi da 59 a 64)

I commi in esame, inseriti in sede parlamentare, intervengono sulla tassazione delle assicurazioni relative ai veicoli e ai natanti, chiarendo e ridefinendo l'ambito applicativo dell'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento.

Il nuovo comma 59, con efficacia interpretativa e retroattiva, chiarisce che le assicurazioni relative all'infortunio del conducente e all'assistenza stradale non rientrano tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante soggette all'imposta del 12,5 per cento, qualora il relativo premio sia separatamente indicato rispetto a quello dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Il successivo comma 60 stabilisce che tali assicurazioni siano comunque soggette all'imposta del 12,5 per cento, indipendentemente dalla distinta indicazione del rischio nel contratto, in coerenza con la modifica dell'Allegato A alla legge n. 1216 del 1961, che ricomprende espressamente tali coperture tra i rischi inerenti al veicolo o al natante.

I commi 61 e 62 adeguano la disciplina del nuovo testo unico dei tributi erariali minori e introducono una deroga temporanea alle modalità di versamento, prevedendo che l'imposta sui premi relativi all'infortunio del conducente e all'assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sia versata entro il 30 giugno 2026.

È infine previsto che le imprese di assicurazione riconoscano ai contraenti una riduzione pari ad almeno due terzi della maggiore imposta. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, ad eccezione della norma interpretativa di cui al comma 59.

17. Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (art. 1, commi da 65 a 67)

I nuovi commi, introdotti in sede parlamentare, consentono, per gli esercizi 2025 e 2026, ai soggetti, che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, permettendo di mantenerli iscritti al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato, anziché al valore di mercato, salvo il caso di perdite durevoli.

L'esercizio di tale facoltà comporta l'obbligo di accantonare una riserva indisponibile di utili, di importo pari alla differenza tra i valori contabili così determinati e i corrispondenti valori di mercato, al netto del relativo carico fiscale. Qualora l'utile dell'esercizio sia insufficiente, la riserva deve essere integrata mediante l'utilizzo di altre riserve disponibili o, in mancanza, con utili di esercizi successivi.

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non applicano i principi contabili internazionali, l'attuazione della disciplina è demandata a un regolamento dell'IVASS, e resta subordinata alla verifica di coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al portafoglio assicurativo.

18. Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva (art. 1, commi 68-73)

I commi in esame, come modificati in sede parlamentare, modificano la disciplina dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, introducendo, dal 2028, una presunzione di distribuzione prioritaria della riserva accantonata in alternativa al versamento dell'imposta, con esclusione delle riserve obbligatorie delle banche di credito cooperativo.

È inoltre prevista, fino al 31 dicembre 2028, la possibilità di assoggettare tale riserva a un contributo straordinario con aliquota ridotta (27,5% o 33%), in luogo dell'imposta originaria del 40%. Il contributo è indeducibile, esclude l'applicazione degli interessi in caso di distribuzione della riserva e segue, per accertamento e riscossione, le regole delle imposte sui redditi.

19. Incremento dell'aliquota IRAP per enti creditizi e imprese di assicurazione (art. 1, commi 74 e 75)

I commi in esame, modificati nel corso dell'iter parlamentare, aumentano le aliquote IRAP per banche e imprese di assicurazione, ripristinando quelle previgenti all'intervento del 2014. Per i periodi d'imposta 2026-2028, l'aliquota sale al 6,65 per cento per banche e intermediari finanziari e al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

L'aumento è stato circoscritto in sede parlamentare, escludendo numerose categorie di intermediari finanziari e società di gestione. È inoltre prevista, per i periodi d'imposta 2027 e 2028, una detrazione fino a 90.000 euro, nei limiti della maggiore imposta dovuta.

20. Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (art. 1, commi da 76 a 81)

I commi in esame, modificati in sede parlamentare, introducono un differimento parziale della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, di alcuni componenti negativi di reddito nel periodo d'imposta 2027, con rinvio delle relative quote agli esercizi 2028 e 2029. Le misure riguardano principalmente gli intermediari finanziari e incidono su tre ambiti:

- a) rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela;
- b) ammortamento dell'avviamento e delle attività immateriali;
- c) componenti negativi emersi con la prima applicazione dell'IFRS 9.

In tutti i casi, una parte delle quote deducibili nel 2027 viene rinviata in quote costanti ai due esercizi successivi, senza estendere la durata complessiva dei piani di rientro, che restano fissati al 2029.

Per evitare effetti finanziari nulli, l'articolo limita inoltre l'utilizzo di perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE a compensazione del maggior reddito imponibile derivante dai differimenti:

- a) nel 2026, entro il 35% del maggior reddito;
- b) nel 2027, entro il 42%.

Tali limiti si applicano anche ai soggetti che partecipano al consolidato fiscale, con criteri specifici per la società consolidante.

Infine, sono definiti i criteri di determinazione degli acconti IRES e IRAP per i periodi 2026 e 2027 secondo il metodo storico, tenendo conto dei differimenti e delle limitazioni introdotte.

21. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 1, commi da 82 a 101)

I commi in esame introducono una nuova definizione agevolata dei debiti affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tale definizione agevolata riguarda i carichi derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dai controlli automatizzati e formali previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972, nonché dal mancato versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, restando tuttavia esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La norma consente di estinguere tali debiti pagando esclusivamente il capitale dovuto, con l'esclusione degli interessi iscritti a ruolo, delle sanzioni, degli interessi di mora, delle cosiddette sanzioni civili connesse ai crediti previdenziali e delle somme maturate a titolo di aggio di riscossione. Restano invece dovute le spese di notifica e quelle relative alle procedure esecutive.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in forma dilazionata, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con un piano che si sviluppa dal luglio 2026 fino al maggio 2035. In caso di pagamento rateale, a partire dal 1° agosto 2026, si applicano interessi al tasso del 3% annuo (anziché 4% come previsto nel disegno di legge originario), e non trova applicazione l'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 sulla rateazione ordinaria.

Per aderire alla definizione, il debitore deve presentare, entro il 30 aprile 2026, una dichiarazione telematica all'agente della riscossione, seguendo le modalità che quest'ultimo renderà note entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento. Nella dichiarazione il contribuente dovrà indicare il numero di rate prescelto e segnalare l'eventuale esistenza di giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione, assumendo l'impegno a rinunciarvi. La presentazione della dichiarazione comporta la sospensione dei giudizi in corso, che si estinguono con il pagamento della prima o unica rata, previa comunicazione al giudice.

L'estinzione determina l'inefficacia delle sentenze non passate in giudicato, in linea con quanto già previsto per la "rottamazione-*quater*".

L'agente della riscossione dovrà rendere disponibili nell'area riservata del proprio sito internet i dati necessari per individuare i carichi definibili e, entro il 30 giugno 2026, comunicare agli aderenti l'importo complessivo dovuto, le scadenze e il piano di pagamento, fermo restando che ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

La presentazione della dichiarazione di adesione produce diversi effetti sospensivi e protettivi:

sospende i termini di prescrizione e decadenza, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, e blocca l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché l'avvio o la prosecuzione di procedure esecutive (salvo che si sia già tenuto un incanto con esito positivo). Inoltre, la presentazione della dichiarazione consente al debitore di mantenere la regolarità fiscale e contributiva, sia ai fini del rilascio del DURC, sia ai fini delle verifiche di inadempienza previste dall'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, evitando così eventuali pignoramenti da parte della pubblica amministrazione.

Restano comunque acquisite e non rimborsabili le somme già versate, anche prima della definizione, e chi abbia già corrisposto integralmente capitale e spese deve comunque formalizzare l'adesione per beneficiare degli effetti previsti. La definizione diventa invece inefficace se il debitore non versa l'unica rata scelta, due rate anche non consecutive o l'ultima rata del piano: in tali casi i versamenti effettuati si considerano semplici acconti e l'agente della riscossione riprende l'attività di recupero coattivo.

La misura si estende anche ai debiti inclusi in procedure di composizione della crisi o di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che potranno essere pagati secondo le modalità e i tempi stabiliti nel decreto di omologazione, nonché ai debiti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio. Per i soggetti in procedura concorsuale, le somme necessarie alla definizione sono considerate prededucibili.

Sono inoltre inclusi nella nuova definizione i debiti già compresi in precedenti misure di "rottamazione" o di "saldo e stralcio", anche se le relative definizioni sono divenute inefficaci, nonché i debiti affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 per i quali, al 30 settembre 2025, sia intervenuta l'inefficacia delle precedenti adesioni. Restano invece esclusi i debiti inseriti nella rottamazione-quater per i quali, alla stessa data, risultino regolarmente pagate tutte le rate scadute.

Infine, il pagamento delle somme dovute per la definizione comporta l'automatico scarico da parte dell'agente della riscossione dell'importo residuo dei carichi e l'obbligo per gli enti creditori di eliminarli dalle proprie scritture contabili.

22. Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (art. 1, commi da 102 a 110)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche in sede parlamentare, introduce per le regioni e gli enti locali la possibilità di adottare autonomamente misure di definizione agevolata dei tributi di propria competenza, nel rispetto dei principi costituzionali in materia tributaria (articoli 23, 53 e 119 della Costituzione), dei principi generali dell'ordinamento tributario e dell'equilibrio dei rispettivi bilanci.

Tali misure possono prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato dall'ente (non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale), provvedano al pagamento di obblighi tributari precedentemente non adempiuti, in tutto o in parte.

Regioni ed enti locali possono introdurre modalità di definizione agevolata anche nei casi in cui siano pendenti procedimenti di accertamento o controversie tributarie di cui essi siano parte.

Con lo scopo di garantire uniformità di trattamento tra tributi statali e locali, viene previsto che, quando una legge statale prevede una forma di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre misure analoghe, anche nel caso in cui abbiano affidato la riscossione a concessionari o oggetti esterni ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), D. Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 691, L.147/2013.

Il comma 105 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma prevedendo che possono essere oggetto di definizione agevolata tutti i tributi propri regionali e locali, ad esclusione di:

- a) IRAP;
- b) compartecipazioni a tributi erariali;
- c) addizionali ai tributi erariali.

Le disposizioni regionali e locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi circoscritti nel tempo e devono consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per il pagamento e la gestione degli adempimenti.

Il comma 108 semplifica le procedure di approvazione, eliminando la necessità di ulteriori pubblicazioni o comunicazioni formali. In particolare, viene previsto che i regolamenti comunali e provinciali in materia di definizione agevolata diventano efficaci con la pubblicazione sul sito internet dell'ente creditore. Questi devono essere trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per finalità statistiche.

Le regioni e gli enti locali possono applicare la definizione agevolata anche alle entrate patrimoniali, cioè a crediti non tributari (ad esempio canoni).

Viene, infine, abrogato l'articolo 13 della legge n. 289/2002, limitatamente alla parte che consentiva a regioni, province e comuni di adottare provvedimenti per la definizione agevolata dei propri tributi.

23. Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 1, commi da 111 a 115)

La norma di cui al comma 111 inserisce nel corpo del decreto Iva, di cui al DPR n. 633 del 1972, il nuovo art. 54-bis.1 recante la procedura di liquidazione IVA per le dichiarazioni omesse.

Viene, dunque, introdotto un meccanismo di liquidazione semplificata e automatizzata dell'IVA nei casi di omessa dichiarazione annuale, equiparando a tale fattispecie anche le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte.

L'Agenzia delle Entrate, senza pregiudicare l'esercizio del potere di accertamento, può procedere – entro il termine previsto dall'art. 57, co. 2, del DPR 633/1972, ovvero il termine per procedere a pena di decadenza per emanare avvisi di accertamento – alla liquidazione dell'IVA dovuta, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale.

Tale attività può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate, utilizzando i dati risultanti da:

- a) fatture elettroniche emesse e ricevute;
- b) corrispettivi telematici trasmessi;
- c) comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA.

Nel calcolo non si tiene conto di eventuali crediti d'imposta derivanti dalla dichiarazione del periodo precedente e vengono scomputati soltanto i versamenti effettivamente eseguiti.

Se dalla liquidazione risulta un'imposta da versare, l'esito è comunicato al contribuente, che dispone di sessanta giorni per:

- a) segnalare eventuali dati non considerati o valutati erroneamente;
- b) fornire chiarimenti e documentazione;
- c) effettuare il versamento dell'imposta, con interessi e sanzioni ridotte come di seguito specificato.

Decorso tale termine, in caso di mancata risposta o di riscontri non idonei, le somme dovute (imposta, sanzioni e interessi) sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 602/1973.

Se, a seguito delle osservazioni del contribuente, l'importo dell'imposta viene modificato, l'Agenzia comunica un nuovo esito, e da tale comunicazione decorre un nuovo termine di sessanta giorni.

Non è consentito il pagamento mediante compensazione né ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (compensazioni orizzontali), né ai sensi dell'art. 31 del D.L. 78/2010 (compensazioni in presenza di ruoli iscritti).

Se dalla liquidazione risulta un'imposta dovuta, si applica la sanzione prevista dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, calcolata sull'imposta liquidata. Si tratta, ovvero, della stessa sanzione prevista per i casi di accertamento per omessa dichiarazione.

Se il contribuente effettua il versamento entro il termine di sessanta giorni previsto dal comma 2, la sanzione è ridotta a un terzo.

Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilire le modalità operative per l'applicazione della norma.

Vengono infine rese delle norme di coordinamento per il caso in cui nello stesso arco temporale avviene sia la liquidazione ai sensi della nuova disposizione in commento sia l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. In tal caso l'imposta omessa su cui applicare la sanzione è pari all'imposta accertata ridotta dell'imposta liquidata.

23.1 Ritenuta a titolo d'acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa

Nel corso dell'iter parlamentare sono stati introdotti i commi da 112 a 115, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto anche ai contribuenti esercenti attività di impresa.

In particolare, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, viene modificato il contenuto dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 apporta delle modificazioni al quinto periodo; al contempo viene modificata la rubrica ("Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi").

La norma introdotta prevede che, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell'IVA, pari a:

- a) 0,5% per l'anno 2028;
- b) 1% a decorrere dall'anno 2029.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i contribuenti che:

- a) abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13);
- b) si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 25, co. 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate individuare le modalità attuative della nuova disposizione.

Modifiche di contenuto analogo vengono apportate al testo unico in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025), in particolare all'articolo 38, c. 1, che è destinato a sostituire le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 a partire dal 1° gennaio 2026.

Il comma 115 chiarisce che le nuove aliquote saranno applicate ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028.

24. Compensazione crediti fiscali (art. 1, comma 116)

Nel corso dell'esame parlamentare è stata **soppressa** la disposizione presente nel disegno di legge originario che prevedeva, a partire da luglio 2026, il **divieto di compensazione tra crediti fiscali** non liquidativi e debiti relativi a **contributi previdenziali** e premi INAIL.

Non ha subito modifiche invece la disposizione che riduce, da 100.000 a 50.000, euro la soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali previsti dall'art. 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223 del 2006.

Pertanto, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione con importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Fanno eccezione i crediti derivanti da contributi previdenziali e premi Inail.

La modifica si riflette sia sulla disciplina generale (D.L. 223/2006), sia sul nuovo Testo unico della riscossione (D. Lgs. 33/2025).

25. Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (art. 1, commi 117 e 118)

Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativa alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, viene modificato l'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina il sistema della trasmissione telematica dei dati delle operazioni IVA (fatturazione elettronica e corrispettivi telematici).

L'Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dell'agente della riscossione le informazioni relative alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse:

- a) dai debitori iscritti a ruolo (cioè soggetti che hanno debiti tributari già affidati alla riscossione);
- b) e dai loro coobbligati solidali (ad esempio soci, garanti o altri soggetti obbligati in solido).

Tali informazioni, riferite ai sei mesi precedenti al momento in cui i dati sono resi disponibili, consentiranno lo svolgimento di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.

Le modalità attuative della disposizione saranno definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore dei commi in esame.

26. Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 1, commi da 119 a 124)

Le disposizioni introducono una revisione complessiva delle accise applicabili ai tabacchi lavorati (sigarette, sigari, tabacchi trinciati, tabacchi da inalazione) e dell'imposta di consumo per i prodotti succedanei del fumo (come liquidi per sigarette elettroniche, prodotti contenenti nicotina e senza combustione).

26.1 Modifiche al Testo Unico delle Accise (D. Lgs. n. 504/1995)

Le modifiche introducono un incremento graduale dell'accisa minima e dell'importo specifico sulle sigarette e sui tabacchi lavorati per gli anni 2026–2028, aggiornando i valori monetari e le percentuali di tassazione.

- a) Modifiche intervenute sull'articolo 39-octies - Accisa sulle sigarette e sui tabacchi lavorati

Comma 3, lettera a) dell'articolo 39-octies

L'accisa minima specifica sulle sigarette passerà da 29,5 euro: a 32 euro per 1.000 sigarette nel 2026; a 35,50 euro per 1.000 sigarette nel 2027; a 38,50 euro per 1.000 sigarette dal 2028.

Comma 5, lettere b) e c) dell'articolo 39-octies

Lettera b): l'accisa sul tabacco trinciato a taglio fino aumenta da euro 37/kg a: 47 euro nel 2026; 49 euro nel 2027; 51 euro dal 2028.

Lettera c): l'accisa sul tabacco da inalazione (ad esempio per pipe o riscaldatori) passa a: euro 161,50/kg nel 2026; euro 165,50/kg nel 2027; euro 169,50/kg dal 2028.

Comma 6 dell'articolo 39-octies

L'importo specifico fisso per unità di prodotto (accisa proporzionale alle sigarette) viene aggiornato come segue: euro 216 per 1.000 sigarette nel 2026; euro 221 per mille sigarette nel 2027; euro 227 per mille sigarette dal 2028.

Comma 3 dell'articolo 39-decies

A seguito delle modifiche intervenute in sede parlamentare viene previsto che per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il pagamento dell'accisa venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo all'immissione stessa; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- b) Modifiche all'art 39-terdecies, comma 3 – Accisa proporzionale sui tabacchi lavorati

Si prevede una modifica, in diminuzione, dell'importo dell'accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione che passerà: al 40,5% per il 2026; al 41% per il 2027; al 42% dal 2028 (nella versione vigente tale aliquota dovrebbe applicarsi dal 2026).

c) Modifiche all'articolo 62-quater, comma 1-bis – Prodotti succedanei del fumo

Si aggiornano le aliquote dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione contenenti o meno nicotina (liquidi per sigarette elettroniche):

Periodo	Prodotti con nicotina	Prodotti senza nicotina
2026	18%	13%
2027	20%	15%
2028 e seguenti	22%	17%

A seguito delle modifiche intervenute in sede parlamentare viene previsto che per i suddetti prodotti succedanei da fumo immessi in consumo in ciascun mese, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il pagamento dell'imposta di consumo venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

d) Modifiche all'articolo 62-quater.1 – Disposizioni di tracciabilità e vendita sui prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa che contengono nicotina

Con una modifica al comma 9-ter, viene inserito un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale relative alle spedizioni tra depositi autorizzati di prodotti succedanei da fumo: queste devono essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), indicando quantità e tipologia dei prodotti. Spetterà ad un provvedimento del Direttore ADM disciplinare contenuto e modalità operative.

Con l'inserimento, poi, dei nuovi commi 13-bis.1 e 13-bis.2 viene disciplinato il divieto di vendita a distanza dei suddetti prodotti succedanei da fumo e stabilite le relative sanzioni. In particolare, viene disposto il divieto di vendita a distanza (anche transfrontaliera) ai consumatori che acquistano in Italia. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione comporta per fabbricante e importatore una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 150.000,00, per distributori e rivenditori, invece, una sanzione da € 500 a € 5.000.

e) Modifica all'allegato I

Vengono ridefinite le aliquote percentuali delle accise sui tabacchi lavorati come segue:

Categoria	2026	2027	Dal 2028
Sigaretti	27%	27,5%	28%
Sigarette	49,23%	48,5%	48%
Tabacco trinciato	60,7%	60,9%	61,1%

26.2 Disposizioni in materia di confezioni ed etichettatura

Il comma 120 introduce un sistema di etichettatura sanitaria uniforme e visibile, in linea con la normativa sui prodotti del tabacco (D. Lgs. 6/2016), per assicurare una corretta informazione dei consumatori.

26.3 Disposizioni a tutela dei minori e della salute

Infine, i commi 121 e 122 contengono alcune disposizioni inerenti la tutela della salute prevedendo, più nello specifico, che i prodotti contenenti nicotina possono essere commercializzati, ai maggiori di anni 18 solo se:

- a) dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione, conforme alla certificazione ISO 8317;
- b) la dose massima di nicotina per unità di consumo non superi 16,6 mg.

27. "Plastic tax" e "Sugar tax": Differimento dell'efficacia dell'imposta sui manufatti con singolo impiego e sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (art. 1, comma 125)

Vengono ulteriormente rinviati i termini di entrata in vigore di due tributi ambientali introdotti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Si tratta, in particolare di:

- a) imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. "*plastic tax*").
Il comma 652 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 viene modificato sostituendo la data di decorrenza della *plastic tax* dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027;
- b) imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "*sugar tax*").
Il comma 676 dello stesso articolo è modificato nel senso di posticipare la decorrenza della *sugar tax* dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

28. Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 1, comma 130)

Il comma in commento introduce modifiche alle disposizioni dettate dagli articoli 94, 101 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), al fine di ridefinire il regime fiscale della deducibilità delle svalutazioni e delle minusvalenze relative alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

In particolare, con la sostituzione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 94, viene ora previsto che le disposizioni dell'articolo 92, comma 5 (che individuano i criteri per l'individuazione del valore minimo, nel caso in cui il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio di essi), si applicano esclusivamente ai titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), cioè ai titoli obbligazionari.

Con una modifica intervenuta durante l'iter parlamentare, viene ora previsto che, per tali titoli, il valore minimo fiscalmente riconosciuto non può essere determinato liberamente ma, per quanto riguarda titoli negoziati in mercati regolamentati, esso deve tener conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; per gli altri titoli, invece, deve tener conto dell'andamento complessivo del mercato telematico italiano delle obbligazioni nell'ultimo semestre.

Intervenendo sull'articolo 101, viene rivista la disposizione dettata dal comma 2 e apportato un correttivo al comma 2-*bis*.

Nello specifico, il nuovo comma 2 prevede che, ai fini della valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) (ossia azioni o quote di partecipazioni, strumenti finanziari simili e obbligazioni), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

La disposizione dettata dal comma 2-*bis*, invece, viene modificata al fine di escludere i titoli obbligazionari (lettera e)) dal novero delle categorie cui si applicano le regole ivi previste. In tal modo, la portata della norma è ristretta alle lettere c) e d) (partecipazioni e strumenti finanziari simili).

Infine, disposta la soppressione della lettera a) del comma 1-*bis* dell'articolo 110, eliminando così una disposizione che incideva sul trattamento fiscale delle valutazioni dei titoli obbligazionari.

29. Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (art. 1, commi 131 e 132)

In attesa della piena attuazione della riforma fiscale prevista dagli artt. 6 e 9 della L. 9 agosto 2023, n.111 (legge delega per la riforma fiscale), vengono introdotte una serie di misure transitorie e di razionalizzazione nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, che trovano applicazione per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In particolare, la lettera a) del comma 131 stabilisce che, in deroga all'articolo 83 del TUIR, tra i ricavi d'impresa deve essere compresa la differenza tra il corrispettivo di cessione delle azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto.

La norma si applica alle cessioni effettuate anche in base alle disposizioni del codice civile (articoli 2357, quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma 2359-*ter*) e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza).

Viene inoltre introdotto un criterio cronologico di imputazione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data meno recente ("*first in, first out*").

La lettera *b*) del medesimo comma amplia l'ambito di applicazione dell'articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, relativo alla deducibilità dei costi sostenuti per piani di incentivazione basati su azioni (*stock-based compensation*).

Tale disposizione viene ora estesa anche ai piani regolati per cassa, ossia alle operazioni in cui la remunerazione legata al valore delle azioni non comporta un'effettiva assegnazione di titoli, ma un pagamento monetario equivalente.

La lettera *c*) dello stesso comma dispone che, con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), come previsto dal regolamento CE n. 1606/2002, la deduzione del costo dei marchi, dell'avviamento e delle altre attività immateriali di questa natura (non soggette a ammortamento contabile) è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore.

La deduzione decorre dal periodo d'imposta in cui i costi sono imputati a conto economico e può proseguire fino a concorrenza dell'importo complessivo di tali costi.

Durante l'iter parlamentare è stata introdotta una disposizione che prevede che la deduzione del valore fiscale dei beni in questione, riconosciuto nel periodo d'imposta 2026, ai sensi dell'articolo 166-bis del TUIR (relativo ai valori fiscali in ingresso), sia consentita entro il limite massimo di un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello iscritto in bilancio, indipendentemente dalla relativa imputazione a conto economico.

Il comma 132 introduce un obbligo di trasparenza per il quale le suddette operazioni devono essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

30. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (art. 1, commi da 133 a 136)

Le disposizioni dettate dai commi in esame introducono una significativa modifica all'articolo 96 del TUIR, col fine di razionalizzare il regime di deducibilità degli interessi passivi sostenuti da determinati soggetti.

In particolare, il comma 133, dell'art.1, dispone che gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei seguenti limiti:

- a) 96 per cento del loro ammontare, per il periodo d'imposta 2026;
- b) 97 per cento del loro ammontare, per il periodo d'imposta 2027;
- c) 98 per cento del loro ammontare, per il periodo d'imposta 2028;
- d) 99 per cento del loro ammontare, per il periodo d'imposta 2029.

Il comma 134 specifica che ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di cui all'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del TUIR.

Il comma 135 prevede che, per gli intermediari finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al precedente comma 133.

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso, il comma 136 dispone che si assume, quale imposta del periodo precedente:

- a) al 31 dicembre 2027, quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione di cui al citato comma 133, lettera *a*);
- b) al 31 dicembre 2028, quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione di cui al citato comma 133, lettera *b*);
- c) al 31 dicembre 2029, quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione di cui al citato comma 133, lettera *c*);
- d) al 31 dicembre 2030, quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione di cui al citato comma 133, lettera *d*).

31. Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai *manager* del settore finanziario (art. 1, comma 137)

Durante l'iter parlamentare, è stata introdotta la disposizione in esame che inserisce il nuovo comma 2-ter nell'art. 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78. La novella legislativa prevede la disapplicazione delle disposizioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis del medesimo articolo, che riconoscono una addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle *stock options* eccedenti determinate soglie, corrisposti a dirigenti e collaboratori del settore finanziario, disciplinandone le modalità di applicazione e di riscossione.

Nello specifico, la nuova disposizione prevede che tale disciplina non trovi applicazione a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta in favore di enti del Terzo settore, individuati ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017, che siano diversi dai soggetti che controllano o sono controllati dall'erogatore stesso, direttamente o indirettamente.

La deroga è subordinata, inoltre, al fatto che il versamento effettuato si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo di riferimento. Solo al verificarsi di questa condizione il soggetto erogatore può beneficiare dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni fiscali dei citati commi 1, 2 e 2-bis.

La nuova norma rinvia, infine, ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni in commento.

32. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: determinazione base imponibile IVA per specifiche operazioni (art. 1, commi 138 e 139)

Il comma 138 interviene sull'art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, apportando una modifica mirata alla disciplina relativa alla determinazione della base imponibile IVA per specifiche operazioni tra soggetti con rapporti di collegamento o controllo. La modifica in esame inserisce, in luogo del precedente riferimento al "valore normale", il criterio del "valore dei beni e dei servizi", basato sull'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con l'obiettivo di semplificare e rendere più oggettivo il calcolo della base imponibile nelle operazioni interne al gruppo.

In altri termini, la base imponibile IVA delle operazioni indicate nella lettera d) dell'articolo 13, comma 2, non sarà più calcolata facendo riferimento al valore normale (ossia al prezzo di mercato), bensì al totale dei costi sostenuti per l'esecuzione della cessione o prestazione.

Il comma 139 dispone che la novità legislativa si applica alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame, facendo salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

33. Abolizione della esenzione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi da 140 a 142)

Le disposizioni in esame, introdotte in sede parlamentare, intervengono sul tema della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

In particolare, il comma 140, nel modificare l'art. 25-bis, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, abolisce l'attuale esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e, infine, per gli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Il comma 141 introduce modifiche di uguale contenuto all'articolo 39, c. 5, del d. lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, che ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le nuove disposizioni si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.

34. Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 143)

La disposizione dettata dal comma in esame interviene sul trattamento fiscale dei proventi derivanti dalle operazioni effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nei mercati finanziari e sui titoli di

Stato. La norma chiarisce che tali proventi non sono soggetti ad alcune disposizioni fiscali precedentemente applicabili, al fine di semplificare il regime tributario delle operazioni pubbliche sul debito.

35. Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, comma 144)

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, aumenta, dal 18 al 21%, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni, di cui all'art.5, co.2, della L. 28 dicembre 2001, n.448 (ossia, titoli, quote o diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione).

36. Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito (art. 1, commi 145 e 146)

Le disposizioni in commento, introdotte durante l'iter parlamentare, escludono l'imposta di bollo per i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, per i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e per i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

Tale esenzione si applica per i contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

37. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 1, commi da 147 a 150)

Vengono introdotte alcune modifiche normative sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria.

Nello specifico, viene modificato il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età e, inoltre, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In particolare, con la modifica al comma 1 dell'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, si prevede il differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni.

Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

- a) il 1° gennaio 2027, qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
- b) il 1° gennaio 2028, qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

Negli stessi termini, viene modificata anche la disciplina dettata dal comma 9, dell'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria (D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175).

Altre modifiche riguardano l'art. 27, del D. Lgs. n. 545 del 1992, in tema di trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

38. Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale (art. 1, comma 281)

Il comma in esame, inserito in sede parlamentare, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, nominati tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale.

39. Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, commi da 454 a 459)

I commi in esame prevedono la concessione di un contributo alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, qualora effettuino investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028. Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. Tale comma

stabilisce che il limite massimo di spesa è pari a 2.100.000 euro, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

40. Riduzione dei fondi destinati ai CAF (art. 1, comma 720)

La disposizione in esame prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025.

Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rideterminare i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa sopra indicati.

41. Diminuzione dell'accisa sulla birra (art. 1, comma 859)

Il comma 859, aggiunto nel corso dell'iter parlamentare, modifica l'aliquota dell'accisa sulla birra, stabilendo che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, tale aliquota sia pari a euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, sia pari a euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0 (art. 1, commi da 427 a 436)

La disposizione reca la disciplina di un nuovo meccanismo di incentivazione che integra gli strumenti agevolativi denominati "Transizione 4.0 e Transizione 5.0".

Il comma 427 stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive in Italia, il costo di acquisizione sia maggiorato in relazione alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Tale agevolazione si applica agli investimenti che hanno per oggetto beni (di cui al comma 429) prodotti in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura della maggiorazione è modulata secondo tre scaglioni: 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro e, infine, 50 per cento per la quota di investimenti eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Si evidenzia che, nel corso dell'esame parlamentare, è stata eliminata la maggiorazione del 220%, ipotizzata nella prima versione del testo, in correlazione con determinate tipologie di investimento.

Il comma 428 identifica talune condizioni di esclusione e di accesso al beneficio, precisando che l'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali. Sono inoltre escluse le imprese colpite da sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Per i soggetti ammessi, l'effettiva spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 429 elenca le categorie di investimenti agevolabili, che comprendono sia i beni materiali e immateriali strumentali nuovi interconnessi al sistema aziendale (come definiti dagli allegati IV e V), sia i (nuovi) beni strumentali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, inclusi i sistemi di stoccaggio. Con riferimento specifico all'energia solare, si chiarisce che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti che impiegano moduli fotovoltaici con le caratteristiche tecniche specificate dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023.

Il comma 430 descrive la procedura operativa delle istanze, prevedendo che l'accesso alla maggiorazione sia vincolato alla trasmissione telematica di apposite comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma dedicata, sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati.

Il comma 431 ammette il cumulo tra i benefici della misura e quelli di altre agevolazioni nazionali o europee riguardanti i medesimi costi, a condizione che il sostegno complessivo non superi il costo totale sostenuto e non copra le stesse quote di costo. La base di calcolo per la maggiorazione deve essere considerata al netto di ogni altra sovvenzione ricevuta. Si precisa che l'incentivo non è applicabile agli investimenti che già fruiscono dei benefici previsti dalla legge n. 207 del 2024.

Il comma 432 disciplina le fattispecie nelle quali, durante il periodo di fruizione della maggiorazione, si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato o la sua destinazione a strutture produttive ubicate all'estero. In tali circostanze, la norma garantisce la continuità del beneficio per le residue quote spettanti, a condizione che l'impresa provveda, nel medesimo periodo d'imposta, alla sostituzione del bene originario con un nuovo bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Tuttavia, qualora il costo di acquisizione del nuovo investimento risulti inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione della maggiorazione proseguirà esclusivamente fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

La piena operatività della misura è demandata al comma 433, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento. Questo provvedimento definirà nel dettaglio le modalità attuative, con specifico riferimento alla procedura di accesso, ai termini per la trasmissione delle comunicazioni periodiche e alla documentazione necessaria per dimostrare la spettanza dell'agevolazione.

Sotto il profilo degli adempimenti fiscali, il comma 434 stabilisce un principio di neutralità per il calcolo dell'acconto d'imposta dovuto per il periodo in corso al 31 dicembre 2026, imponendo che tale determinazione sia effettuata senza tenere conto degli effetti derivanti dalla maggiorazione del costo in esame.

Ai sensi del comma 435 la gestione operativa delle procedure di accesso e di controllo, nonché lo sviluppo della piattaforma informatica dedicata, sono affidati al GSE sulla base di un'apposita convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 436 introduce un meccanismo di monitoraggio degli oneri finanziari a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale si avvarrà dei dati trasmessi dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Qualora l'andamento della spesa dovesse evidenziare scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, il Ministro dell'economia è autorizzato a intervenire tempestivamente attivando le procedure di salvaguardia previste dalla legge di contabilità nazionale per garantire l'equilibrio dei conti pubblici.

2. Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 468)

Per garantire continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (nota come "Nuova Sabatini", ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 69/2013), viene incrementato il relativo stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.

3. Credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, comma 770)

Il comma 770 istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dotandolo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 per potenziare gli interventi a favore del tessuto imprenditoriale. Queste risorse sono destinate specificamente a integrare i limiti di spesa del credito d'imposta già introdotto dalla legge n. 207/2024. La norma stabilisce tuttavia un vincolo temporale: l'incremento dei fondi si applica solo agli investimenti che sono stati completati entro il 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la fruizione del beneficio, le imprese potranno utilizzare questo credito d'imposta esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

4. Crediti di imposta ZES unica (art. 1, commi da 438 a 452)

Il comma 438 modifica l'articolo 16 del D.L. n. 124/2023 (Credito d'imposta ZES Unica), apportando le seguenti modifiche:

- a) amplia il periodo di validità dell'agevolazione fino al 2028 (in precedenza era previsto fino al 2025) ed estende il credito d'imposta anche ai territori delle regioni Marche e Umbria;

- b) estende i periodi di riferimento per gli investimenti, aggiungendo l'intervallo "dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028";
- c) incrementa la copertura finanziaria, stanziando 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Il comma 439 definisce le scadenze per la comunicazione delle spese, ammissibili ai benefici, all'Agenzia delle Entrate per gli anni 2026, 2027 e 2028:

- a) comunicazione preventiva (spese già sostenute nell'anno in corso e spese previste per la fine del medesimo anno): da presentare tra il 31 marzo e il 30 maggio di ciascun anno (2026, 2027, 2028);
- b) comunicazione integrativa (a consuntivo): da presentare, a pena di decadenza, tra il 3 gennaio e il 17 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (2027, 2028, 2029).

La suddetta comunicazione integrativa deve attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti, l'ammontare del credito maturato, i riferimenti delle fatture elettroniche e della certificazione. L'importo dichiarato non può superare quello della comunicazione preventiva.

Il comma 440 stabilisce che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, approverà i modelli e le modalità di trasmissione telematica per le comunicazioni (preventive e integrative) relative alla ZES Unica.

Il comma 441 definisce il meccanismo per assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. L'importo massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà determinato moltiplicando il credito richiesto (nella comunicazione integrativa) per una determinata percentuale. Questa percentuale è calcolata rapportando il limite di spesa annuale all'ammontare totale dei crediti richiesti da tutti i beneficiari. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate renderà nota tale percentuale entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'invio delle comunicazioni integrative.

Il comma 442 stabilisce che lo stesso provvedimento (di cui al comma 441) dovrà pubblicare, per ciascuna regione della ZES Unica e per dimensione d'impresa (micro, piccole, medie, grandi), i seguenti dati:

- a) numero delle comunicazioni integrative ricevute;
- b) tipologia degli investimenti realizzati;
- c) ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

Il comma 443 affronta un'esigenza di continuità normativa: per tutti gli aspetti non espressamente regolati dai commi successivi, restano valide le disposizioni del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

Il comma 444 concerne l'agevolazione per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) con riguardo agli investimenti che verranno realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028. Per sostenere questa iniziativa, viene autorizzato un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei tre anni previsti. Sul punto cfr. paragrafo "Disposizioni in materia di trasporti e infrastrutture".

Il comma 448 prevede un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che avevano già richiesto il credito ZES Unica alla fine del 2025, pari al 14,6189 per cento del contributo richiesto, a condizione che le suddette imprese non abbiano già ottenuto - per gli stessi investimenti - gli incentivi "Transizione 5.0".

Il comma 449 stabilisce che, per ottenere questo contributo straordinario, le imprese devono presentare una dichiarazione telematica tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. L'Agenzia delle entrate definirà il *format* dell'apposito modulo entro il 16 febbraio 2026, ricordando che la somma tra il vecchio credito ZES e questo nuovo contributo non può in alcun caso superare l'importo originariamente richiesto dall'impresa.

Il comma 450 stabilisce le regole per la rideterminazione e la restituzione del credito d'imposta in caso di variazioni dei requisiti. Se si verificano eventi che modificano il diritto all'agevolazione (come la cessione anticipata dei beni), l'importo deve essere ricalcolato proporzionalmente. Qualora il contributo sia già stato utilizzato indebitamente, l'impresa è tenuta a restituirlo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'anno in cui è avvenuta la variazione. È prevista inoltre la decadenza dal beneficio se viene accertata la mancanza dei requisiti o se le comunicazioni e le dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Entrate contengono dati falsi o non veritieri.

Il comma 451 definisce le modalità pratiche di utilizzo del credito d'imposta per l'anno 2026, che può avvenire esclusivamente tramite compensazione nel modello F24. La trasmissione deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, pena il rifiuto dell'operazione. Una deroga significativa riguarda i limiti annuali di compensazione: a questo specifico credito d'imposta non si applica infatti il limite generale di 250.000 euro annui previsto (dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni.

Il comma 452 specifica che per tutti gli aspetti non regolati dai commi precedenti si applicano le norme del decreto-legge n. 124/2023 sulla ZES Unica e del decreto ministeriale del 17 maggio 2024. Questo rinvio riguarda anche tutte le attività di controllo e verifica che verranno effettuate dalle autorità competenti.

5. Misure per fronteggiare esigenze connesse alla ricostruzione (art. 1, commi 575, da 577 a 580, 583, 584, 590, 595, 596, 599, 603, 607, da 612 a 616)

La norma in esame interviene con molteplici disposizioni in ordine ad operazioni di ricostruzione a seguito di vari eventi catastrofici che, in diversi momenti, hanno colpito specifiche aree del Paese. Di seguito si prescinde da quelle attinenti al funzionamento delle strutture pubbliche, per lo più commissariali, preposte al coordinamento degli interventi, per focalizzare l'attenzione sui profili di più diretto interesse per le imprese e per le nostre associazioni territoriali.

Il comma 575 modifica l'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del D.L. n. 123/2019, prorogando, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, le agevolazioni tariffarie per le utenze (di luce, acqua, gas, telefonia) degli immobili inagibili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016, situati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016; 26 e del 30 ottobre 2016; 18 gennaio 2017. A questi si aggiungono i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il comma 577 modifica l'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 244/2016, prorogando, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine di restituzione di mutui e finanziamenti per le attività economiche e i soggetti privati nei comuni colpiti dal sisma del 2016, situati nelle aree ammissibili delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Il comma 578 modifica l'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del D.L. n. 148/2017, prorogando, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la sospensione delle rate per i soggetti titolari dei mutui o finanziamenti situati nelle aree ammissibili delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Il comma 579 stabilisce il concorso dello Stato agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 580 estende di un anno i termini per le agevolazioni fiscali e contributive (previste dall'articolo 48, comma 16, del D.L. 189/2016) per le persone fisiche e le imprese, relative ai fabbricati inagibili situati nelle aree ammissibili delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Con questa modifica, il beneficio fiscale, prima valido "fino all'anno d'imposta 2024", viene prorogato "fino all'anno d'imposta 2025". Di conseguenza, anche il termine ultimo complessivo passa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Il comma 583 introduce un nuovo fondo per sostenere i Comuni colpiti dal sisma del 2016. Il Commissario straordinario viene autorizzato a utilizzare (ripartendolo con appositi provvedimenti) uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Questi fondi sono destinati a interventi nei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, nelle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, che adottano disposizioni per la riduzione del Canone Unico Patrimoniale per i loro cittadini e per le imprese.

Il comma 584 proroga dall'anno 2025 al 2026 l'efficacia della disposizione (contenuta nell'art. 1, comma 986, della L. n. 145/2018) che, in seguito a calamità naturali, consente di escludere gli immobili inagibili dal calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, che è una delle componenti dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Il comma 590 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026 dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. La

misura, che inserisce il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016, è finalizzata ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione nei territori colpiti.

Il comma 595 estende anche all'anno 2026 le esenzioni relative all'imposta di soggiorno per i territori di Marche e Umbria colpiti dal sisma 2022/2023, nel limite di 300.000 euro.

Il comma 596 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'assegnazione del contributo per il sostegno al reddito e alla rioccupazione nel sisma 2017 relativo all'isola di Ischia. Autorizza una spesa di 4 milioni di euro per il 2026, limitata ai nuclei familiari con abitazione principale danneggiata.

Il comma 599 autorizza per il 2026 la spesa (volta a compensare il minor gettito TARI) di 1,7 milioni di euro e di 900.000 euro per i comuni dell'Isola di Ischia colpiti, rispettivamente, dal sisma del 2017 e dagli eventi meteorologici del novembre 2022.

Il comma 603 proroga fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni sui contributi per il disagio abitativo finalizzati alla ricostruzione, a favore dei nuclei familiari residenti in specifici comuni della provincia di Catania che hanno subito il sisma del 26 dicembre 2018, autorizzando la spesa di 1,3 milioni di euro.

Il comma 607 introduce una misura di flessibilità nella gestione dei fondi per la ricostruzione post-alluvione 2023 nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana. La norma autorizza il Commissario straordinario a destinare una quota delle risorse disponibili per la ricostruzione privata – fino a un limite massimo di 400 milioni di euro – al finanziamento di interventi urgenti di ricostruzione pubblica. Tale riallocazione avverrà sulla base di indirizzi specifici che il Commissario dovrà adottare entro il 30 aprile 2026, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, assicurando contestualmente un monitoraggio trimestrale per garantire la copertura delle richieste di contributo per la ricostruzione privata.

Il comma 612 rifinanzia, con 10 milioni di euro per l'anno 2026, il Fondo destinato agli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018. La misura supporta l'attuazione degli interventi disciplinati dagli articoli 9 e 13 del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri).

Il comma 613 incrementa l'autorizzazione di spesa per la ricostruzione privata (ad uso abitativo ed aziendale) dell'Abruzzo (sisma 2009) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 614 autorizza una spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi nell'isola di Ischia, legati agli eventi calamitosi del 2017 e del 2022. Le risorse sono così ripartite: una quota prevalente (16 milioni per il 2026 e 24 milioni per il 2027) è destinata alla ricostruzione privata e pubblica (di cui al decreto "Genova", DL 109/2018); la restante quota (4 milioni per il 2026 e 6 milioni per il 2027) è riservata agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il comma 615 autorizza un programma pluriennale di spesa (20 milioni di euro per il 2026, 90 milioni per il 2027 e 220 milioni per il 2028) destinato agli interventi di ricostruzione privata nei territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti rispettivamente dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. La norma affida al Commissario straordinario il compito di disciplinare i criteri per la concessione dei contributi, prevedendo la copertura fino al 100% delle spese per i danni effettivamente verificati e causalmente riconducibili agli eventi calamitosi.

Il comma 616 ha sostituito integralmente, nel corso dell'esame parlamentare, il precedente comma 53 dell'art. 112 del disegno di legge. Il nuovo comma autorizza un incremento del contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 1° aprile 2009 (Abruzzo), al fine di favorire il completamento degli interventi sugli immobili danneggiati. La misura è destinata a coprire i costi rimasti a carico dei beneficiari per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, a seguito del mancato completamento delle opere dovuto al blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura (ex DL n. 11/2023). Per tale finalità è autorizzata una spesa di 251,71 milioni di euro per il 2027 e di 152,11 milioni di euro annui dal 2028 al 2036, con l'esclusione degli immobili realizzati in violazione delle norme urbanistiche non sanati.

6. Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012 (art. 1, commi da 563 a 568)

Il comma 563 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (legge n. 40 del 2025), per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 564 prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per il periodo dell'emergenza, trasmetta al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza (e conseguentemente del suo incarico), una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata.

Il comma 565 dichiara lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (necessario per l'applicazione delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli eventi sismici del 2012, per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il comma 566 dispone, ai fini della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (ossia il Presidente della Regione Emilia-Romagna).

Il comma 567 autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, per l'esercizio delle proprie funzioni, a provvedere anche a mezzo di ordinanze, mentre il comma 568 prevede che si applichi l'art. 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025 (n. 207 del 2024) sull'utilizzazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa.

Il comma 568 stabilisce che, per finanziare la ricostruzione in Emilia-Romagna di cui al precedente comma 563, si utilizza il fondo specifico e le regole di gestione contabile già approvati nella legge di bilancio (Legge n. 207 del 2024).

7. Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17 (art. 1, comma 570)

Il comma 570 prevede, ai fini dell'accelerazione del processo di ricostruzione nelle Regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, la proroga del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al 31 dicembre 2026 ed entro il limite di risorse pari a 59 milioni di euro.

8. Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione (art. 1, commi da 750 a 755)

La disposizione prevede nuovi meccanismi di controllo e programmazione per i flussi di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), al fine di allineare la spesa alle nuove regole di *governance* economica europea.

Il comma 750 fissa i tetti massimi di cassa trasferibili annualmente dal FSC alla contabilità del Fondo di rotazione (di cui alla L. 183/1987). Questi limiti si applicano alle programmazioni 2021-2027 e a quelle precedenti.

Gli importi massimi autorizzati sono: 7.134 milioni di euro per l'anno 2026; 8.684 milioni di euro per l'anno 2027; 8.954 milioni di euro per l'anno 2028; 8.500 milioni di euro annui dal 2029 al 2034; 8.000 milioni di euro per l'anno 2035; 3.300 milioni per l'anno 2036; 2.300 milioni di euro per l'anno 2037; 1.700 milioni di euro per l'anno 2038; 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Il comma 751 stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il Dipartimento per le politiche di coesione e la Ragioneria generale dello Stato debbano effettuare una ricognizione completa dei profili di cassa. Questa analisi deve coinvolgere le Amministrazioni titolari delle risorse e riguardare tutti i cicli di programmazione (2014-2020, precedenti e 2021-2027).

Il comma 752 prevede che, sulla base della ricognizione, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoponga al CIPESS l'imputazione annuale di cassa. Questo piano deve rispettare i tetti fissati al comma 750 e tenere conto degli impegni giuridici già assunti dallo Stato.

Il comma 753 affida al CIPESS il compito di approvare i cronoprogrammi dei pagamenti per gli interventi del periodo 2021-2027. Tale approvazione deve garantire che i pagamenti siano sempre compatibili con le disponibilità di cassa annuali definite dalla norma.

Il comma 754 vincola le eventuali modifiche agli "Accordi per la coesione" al rispetto dei medesimi limiti di cassa annuali stabiliti dal comma 750.

Il comma 755 autorizza l'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi del supporto tecnico di SOGEI S.p.A.. Questa operazione è necessaria per soddisfare le richieste di monitoraggio della nuova *governance* europea. Per questo scopo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2026, 3 milioni per il 2027 e 2028, e 1 milione annuo dal 2029.

9. Disposizioni in materia di garanzie pubbliche (art. 1, commi da 878 a 881)

Il comma 878 potenzia l'operatività del Fondo di garanzia PMI per portafogli di finanziamenti, destinando a tale forma tecnica di intervento, le risorse residue non impegnate affluite al Fondo stesso tramite il cd. decreto "Sostegni-bis".

Il comma 879 riguarda SACE nell'attività di rilascio di garanzie onerose per sostenere investimenti nei settori delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali e dell'industria e dei processi di transizione ecologica (cd. "Garanzia Archimede"). In particolare la misura, operativa a partire dal 1° gennaio 2026, individua la metodologia per definire in maniera puntuale la percentuale di copertura delle garanzie sulle operazioni, ferma restando la soglia massima del 70%.

Il comma 880 introduce un miglioramento per le attività di monitoraggio – svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – sugli strumenti pubblici di garanzia, attraverso la standardizzazione della metodologia di rendicontazione, cui dovrà attenersi ciascun gestore di tali strumenti di garanzia.

Il comma 881 definisce i limiti massimi di spesa per il 2026 a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, nella misura di 43 miliardi di euro.

10. Interventi in tema di pagamenti in contante da parte di stranieri (art. 1, comma 437)

La misura modifica l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, innalzando - da 1.000 euro a 5.000 euro - la soglia superata la quale determinate categorie di soggetti (come, ad esempio, coloro che effettuano commercio al minuto e attività assimilate, non soggette all'obbligo di fatturazione, o agenzie di viaggio e turismo), sono tenute a effettuare una comunicazione - all'Agenzia delle entrate - relativa alle operazioni per le quali hanno ricevuto pagamenti in contanti da parte di soggetti stranieri con residenza fuori del territorio dello Stato, a fronte dell'acquisto di beni e/o di prestazioni di servizi legati al turismo.

11. Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica (art. 1, comma 925)

Il comma 925 dispone che per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta (di cui al comma 202 della legge 160 del 2019) è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuo di 2 milioni di euro. Il limite di spesa è fissato a 60 milioni di euro per l'anno 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, comma 7)

La disposizione di cui al comma 7 prevede una tassazione agevolata sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell'anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, pari al 5%, a meno che il lavoratore non scelga espressamente di rinunciarvi.

Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a 33.000 euro, nell'anno 2025.

Rispetto al disegno di legge originario, pertanto, nel corso dell'iter parlamentare:

- a) la misura agevolativa è stata estesa anche ai CCNL sottoscritti nell'anno 2024, includendovi così quelli inizialmente esclusi, tra cui quelli del Terziario, del Turismo e dei Trasporti;
- b) la soglia reddituale è stata innalzata dai 28.000 euro ai 33.000 euro annui per poter beneficiare dell'imposta sostitutiva, allargando così la platea di destinatari.

2. Disposizioni in materia di premi di risultato e forme di partecipazione agli utili di impresa (art. 1, commi 8 e 9)

Viene ridotta, limitatamente agli anni 2026 e 2027, dal 5% all'1% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività o di partecipazione agli utili d'impresa.

Inoltre, viene esteso l'ambito di applicazione della predetta misura agevolativa innalzando da 3.000 a 5.000 euro il limite di reddito complessivo annuo entro il quale può essere applicato il beneficio.

3. Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su alcune maggiorazioni e indennità (art. 1, commi da 10 a 12)

Il comma 10 prevede una misura di tassazione agevolata consistente nell'assoggettamento, per il periodo d'imposta 2026, ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% delle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:

- a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL;
- b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Il comma 11 specifica che il beneficio di cui al comma 10 è riconosciuto esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Inoltre, precisa che per beneficiare della predetta misura il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto l'ammontare del reddito, laddove il sostituto d'imposta incaricato di applicare l'imposta sostitutiva sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica dei redditi dell'anno precedente.

Specifica, inoltre, che non rientrano nell'ambito della predetta agevolazione i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Infine, specifica che non concorrono al raggiungimento del limite di 1.500 euro i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili e che restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Il comma 12 rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, ove compatibili, per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso attinenti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11 dell'art. 1.

4. Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti (art. 1, comma 13)

Il comma 13, inserito nel corso dell'esame parlamentare, proroga anche per l'anno 2026 la misura di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76 (c.d. Legge sulla partecipazione agli utili di

impresa), che prevede l'esenzione del 50% dell'ammontare dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui.

5. Misure in materia di ammortizzatori sociali (art. 1, commi 165 a 167, da 170 a 175)

Tali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali introducono diverse proroghe e rifinanziamenti.

Il comma 165 prevede la proroga, per l'anno 2026, dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga per i lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa, attraverso lo stanziamento di 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 166 proroga, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione aggiuntiva per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.

Agli oneri derivanti dalla predetta misura, valutati in 6,5 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro del suddetto Fondo.

Il comma 167 prevede la proroga, per l'anno 2026, del trattamento di sostegno al reddito che consente alle imprese che cessino o che abbiano cessato l'attività produttiva di accedere ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro a valere sul suddetto Fondo.

Il comma 170 interviene a favore dei lavoratori dei *call center* prevedendo, per l'anno 2026, lo stanziamento di 20 milioni di euro a valere sul suddetto Fondo.

Il comma 171 riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la loro complessità, la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del suddetto Fondo.

Il comma 172, per le imprese in crisi, proroga, per il 2026, la disciplina di cui all'art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinques, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che consente di richiedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di sei mesi, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Infine, i commi 173 e 174 prevedono un incremento delle risorse stanziate per il trattamento di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sul suddetto Fondo.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta, nell'ambito del piano di politiche attive, una nuova disposizione, il comma 175, che incrementa i limiti di spesa previsti per gli anni 2027 (da 21,9 a 24,1 milioni di euro) e 2028 (da 3,5 a 12,2 milioni di euro) in favore delle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione come fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Si consente alle predette realtà imprenditoriali di avviare un confronto sindacale con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o RSU al fine di stipulare un accordo contenente un progetto industriale e di politica attiva volto a superare le difficoltà del settore e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo.

Conseguentemente si prevede, al fine di garantire la copertura finanziaria, la riduzione del suddetto Fondo, di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028, di 2 milioni di euro per l'anno 2030, con relativo incremento di tale Fondo di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

6. Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità (art. 1, comma 221)

La disposizione prevede, in favore della genitorialità, di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunti a tempo determinato, ai sensi dei commi 1 o 2 dell'art. 4 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita non superiore al primo anno di età del bambino.

7. Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (art. 1, commi 222 e 223)

La disposizione, al fine di sostenere le famiglie e favorire la conciliazione fra vita e lavoro, istituisce il Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

I criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni e le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dalla norma saranno definiti annualmente con decreto del Ministro delegato alle politiche per la famiglia.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, commi da 153 a 155)

Le disposizioni di cui ai commi 153 e seguenti introducono un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa individuato dalla norma per gli anni 2026/2028. Nell'adozione del decreto si terrà conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure "bonus Giovani", "Bonus donne", "Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes Unica", previste dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024, anche considerando che il nuovo sgravio persegue la finalità di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Per tali finalità, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione da realizzare anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Misure in materia di assegno di inclusione – ADI (art. 1, commi da 158 a 161)

La disposizione elimina la sospensione di un mese del beneficio economico, sia in caso di primo rinnovo, sia al termine di ogni periodo di 12 mesi. Durante il periodo di rinnovo, l'importo della prima mensilità è riconosciuto in misura pari al 50 per cento.

Si precisa, inoltre, che il contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di Inclusione previsto per il 2025 dal D.L. n. 92/2025, viene erogato ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione dello stesso, prima della sospensione, sia ricaduto nel mese di novembre 2025.

3. Disposizioni in tema di Ape sociale (art. 1, commi 162 e 163)

La disposizione proroga per l'anno 2026 la prestazione dell'APE sociale con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 179, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Possono accedere all'anticipo pensionistico i lavoratori che raggiungono i 63 anni e 5 mesi di età anagrafica e una soglia contributiva diversa a seconda della categoria del richiedente: 30 anni per i disoccupati di lungo corso, i *caregiver* e per gli invalidi civili dal 74 per cento; 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi per le donne sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Liquidazione anticipata della NASpI (art. 1, comma 176)

La norma interviene sulle modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità.

Con la modifica apportata, la prestazione non sarà più erogata in un'unica soluzione ma in due rate distinte:

- a) la prima in misura pari al 70% dell'intero importo non ancora erogato;
- b) la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione, qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall'inizio dell'attività, o non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.

L'erogazione della seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità.

5. Maggiorazioni sociali (art. 1, comma 179)

La disposizione incrementa dal 1° gennaio 2026 le maggiorazioni sociali previste dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001; i soggetti interessati sono coloro i quali abbiano 70 anni di età (salvo riduzioni previste in base alla contribuzione accreditata), abbiano un reddito inferiore ai limiti previsti (differenti a seconda che si tratti di persona sola o coniugata) e siano titolari di pensione o assegno sociale o siano invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti.

La disposizione incrementa per un valore massimo di 20 euro l'importo mensile della relativa pensione e di 260 euro il limite di reddito annuo da rispettare.

6. Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento (art. 1, commi da 185 a 194)

Si prevede per l'anno 2027 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico nella misura di un mese; per l'anno 2028 è previsto l'aumento secondo quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 per un periodo massimo complessivo di tre mesi (comprensivi del mese da applicarsi per l'anno 2027).

Dall'incremento stabilito per il 2027 vengono esclusi gli addetti a lavori gravosi, a lavori usuranti nonché i lavoratori precoci addetti alle medesime tipologie di lavorazioni. L'adeguamento trova invece applicazione per coloro che al momento del pensionamento siano percettori di Ape sociale.

Si conferma poi, anche per il 2026, che le disposizioni relative all'incentivo per il posticipo del pensionamento previsto all'art. 1 comma 286 L. n. 197/2022, cosiddetto "bonus Giorgetti", si applichino anche a chi maturi, entro il 31 dicembre dello stesso anno, i requisiti di accesso alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (oltre che con il sistema delle Quote, per chi ha cristallizzato i requisiti entro il 31/12/2025).

7. Abrogazione delle misure in materia di pensione anticipata contributiva e previdenza complementare (art. 1, comma 195)

Il comma 195, con l'abrogazione all'art. 24 del comma 7-bis e dell'ultimo periodo del comma 11 del D.L. n. 201/2011, come modificati dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024, commi 181-184), elimina la

possibilità per il lavoratore di computare il valore teorico delle prestazioni rese in forma di rendita dalle forme di previdenza complementare, al fine del raggiungimento dell'importo soglia richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione.

8. Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari (art. 1, commi 199 e 200)

Il comma 199 apporta alcune modifiche all'art. 6 del d. lgs. n. 252/2005 (disciplina delle forme pensionistiche complementari). La disposizione amplia la possibilità di investimento da parte dei fondi pensione nel campo delle infrastrutture, prevedendo la facoltà di investire anche in via indiretta in strumenti finanziari emessi da società ed enti che operino nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali tra cui anche quelli turistici, culturali, portuali e sanitari, ambientali, ecc. entro i limiti massimi definiti da un decreto di successiva emanazione. Sono inoltre individuati i procedimenti da applicare nel caso di superamento dei limiti massimi di investimento, i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive. Si dispone poi che il patrimonio del fondo debba essere investito prevalentemente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La norma prevede che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali.

9. Limite deducibilità fondi pensione ed erogazione delle prestazioni (art. 1, commi 201 e 202)

Vengono introdotte alcune modifiche al d.lgs. n.252/2005 (disciplina delle forme pensionistiche complementari). Nel dettaglio:

- a) viene previsto un innalzamento da 5.164,57 euro a 5.300 euro – a decorrere dal periodo d'imposta 2026 – del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare. È apportata conseguentemente una modifica in merito alla deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al primo gennaio 2007;
- b) si interviene sui requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari. Le stesse possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 60% (non più 50%) del montante finale accumulato; inoltre, nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7, della L. n. 335/1995, la prestazione può essere interamente erogata in capitale;
- c) con riferimento alle forme a contribuzione definita, viene introdotta la possibile erogazione in rendita a durata definita per un numero di rate pari alla vita attesa residua, determinate rapportando il montante accumulato al momento dell'erogazione di ogni rata annuale al predetto numero di anni residui o in forma di prelievi liberamente determinabili, o in forma di erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a 5 anni. Ai fini del calcolo della durata della rendita, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita, in relazione all'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'Istat. In caso di morte del beneficiario è previsto anche il riscatto del montante residuo da parte dei soggetti designati; vengono assoggettate ai limiti di pignorabilità, cedibilità e sequestrabilità previsti per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria anche le seguenti prestazioni: la rendita a durata definita, il riscatto del montante residuo da parte dei soggetti designati, l'erogazione in capitale e la RITA;
- d) viene eliminata la previsione relativa ai limiti previsti dai CCNL o accordi collettivi o aziendali in caso di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare. Pertanto, il lavoratore, in caso di trasferimento della posizione individuale (c.d. portabilità), esercitabile decorsi 2 anni dalla data di partecipazione a forma pensionistica complementare, ha diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro, anche in assenza di contratti o accordi collettivi, anche aziendali. La predetta contribuzione, di conseguenza, risulta dovuta anche in caso

- di versamento ad un fondo diverso da quello negoziale (individuato dalla contrattazione collettiva di riferimento);
- e) è previsto che le disposizioni riguardanti le prestazioni entrino in vigore dal 1° luglio 2026 e che entro tale data la COVIP abbia adeguato le proprie istruzioni.

10. Aggiornamento delle soglie dimensionali delle imprese per il conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria dell'Inps (art. 1, comma 203)

Si stabilisce che, da gennaio 2026, siano tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria dell'Inps anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto, negli anni successivi all'inizio dell'attività¹, la soglia dimensionale di 50 addetti, calcolata sulla media dei dipendenti in forza nell'anno solare precedente.

Solo per gli anni 2026-2027 la soglia è stabilita in 60 dipendenti, mentre a partire dal 2032 saranno tenuti al versamento anche i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze almeno 40 dipendenti o che raggiungano tale numero negli anni successivi, prendendo a riferimento per il calcolo sempre la media dei dipendenti in forza nell'anno solare precedente.

11. Disposizioni sulla previdenza complementare: adesione automatica per i nuovi assunti (art. 1, commi 204 e 205)

Il comma 204 apporta delle modifiche all'art. 8 del d.lgs. n. 252/2005 (disciplina delle forme pensionistiche complementari).

In particolare, introduce una adesione con meccanismo automatico alle forme di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione con possibilità di rinunciare mediante manifestazione di volontà da esprimere entro 60 giorni dall'assunzione, sulla base di apposita e completa informativa fornita dal datore di lavoro, anche riguardante gli accordi in materia applicati. L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Viene poi specificato che la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L. 8 agosto 1995, n. 335. In assenza di accordi collettivi la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85. Viene stabilito che entro 60 giorni dalla data della sua prima assunzione, il lavoratore può, rinunciando al meccanismo di adesione automatica: a) destinare l'intero TFR futuro a un'altra forma di previdenza complementare da lui liberamente scelta; oppure b) mantenere il TFR secondo il regime previsto dall'articolo 2120 del c.c. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione del lavoratore e fornirgliene una copia. In caso di adesione automatica, il datore di lavoro deve comunicarlo alla forma pensionistica complementare individuata e iniziare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. I versamenti includeranno anche quanto maturato a partire dalla data di prima assunzione (efficacia dell'adesione) e verranno investiti in linee di investimento secondo strategie *life cycle*.

Per i lavoratori non di prima assunzione che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, si introduce una adesione con meccanismo automatico/silenzio-assenso alle forme di previdenza complementare con possibilità di rinunciare mediante manifestazione di volontà da esprimere entro 60 giorni dall'assunzione, sulla base di apposita e completa informativa fornita dal datore di lavoro. Se il lavoratore risulta già iscritto a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro deve informarlo che, entro 60 giorni dalla nuova assunzione, può indicare a quale forma destinare il TFR maturando; in mancanza di scelta, si applica l'adesione automatica prevista anche per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. Il TFR è conferito per intero, salvo che il lavoratore, entro lo stesso termine, opti per versarne solo una percentuale in presenza dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 252/2005.

¹ Si ricorda che il Fondo di Tesoreria Inps è stato costituito il 01/01/2007 per i datori di lavoro che a quella data avessero almeno 50 addetti; per le imprese con forza aziendale inferiore a tale limite il versamento non era dovuto e non vi è stata la previsione di un aggiornamento della medesima forza dimensionale negli anni successivi.

Il comma 205 stabilisce che le disposizioni del comma 204 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che entro la medesima data la COVIP adegui le proprie istruzioni.

12. Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 1, commi 206 e 207)

I commi 206 e 207 posticipano al 2027 l'entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 219) nei confronti delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) ed autonome (che non hanno optato per il regime forfettario), madri di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni) e con una retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

In luogo della predetta decontribuzione parziale, per il solo 2026 sarà riconosciuto un contributo di 60 euro (che per il 2025 era pari a 40 euro) per ogni mese o frazione di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

La medesima somma è riconosciuta anche alle lavoratrici madri con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, purché il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Le somme spettanti non rilevano né ai fini fiscali, né contributivi, oltre a non rientrare nel conteggio del calcolo ai fini ISEE e verranno corrisposte in un'unica soluzione, in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre 2026.

13. Esonero contributivo per la promozione dell'occupazione delle lavoratrici madri (art. 1, commi da 210 a 213)

Il comma 210 riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta:

- a) per 12 mesi dalla data dell'assunzione, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- b) nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
- c) per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il medesimo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

14. Disposizioni in materia di incentivi per la trasformazione dei contratti (art. 1, commi da 214 a 218)

Il comma 214 statuisce che, fermo restando quanto previsto dal capo II del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determini una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000

euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire le disposizioni attuative entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all' art. 4 del d.lgs. n. 216/2023.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori (art. 1, commi 219 e 220)

La norma prevede, al comma 219, la possibilità di fruire del congedo parentale fino ai 14 anni di vita del bambino, in luogo degli attuali 12, comprendendo anche la fattispecie del prolungamento del congedo parentale in presenza di un figlio con disabilità grave accertata. L'aumento dell'età, inoltre, riguarda anche le adozioni e gli affidamenti, estendendo da 12 a 14 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato la possibilità del suo utilizzo, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il comma 220, invece, interviene sui giorni di congedo per malattia dei figli minori, elevandoli dagli attuali 5 a 10. Parimenti, viene innalzata la soglia di età, da 8 a 14 anni, entro cui è possibile fruirne.

16. Istituzione del Fondo Sport e famiglia (art. 1, commi 225 e 226)

La disposizione, aggiunta in sede parlamentare, istituisce un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027 destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'ISEE dei destinatari non deve superare 20.000 euro. Con successivo decreto sono individuati i criteri per l'attuazione.

17. Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (art. 1, comma 227)

Viene istituito, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, un fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione del caregiver familiare e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

18. Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 333 e 334)

Il comma 333 prevede l'incremento di 2,382 miliardi di euro per l'anno 2026, di 2,631 miliardi di euro per il 2027 e 2,633 miliardi annui a decorrere dal 2028 per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il comma 334 stabilisce che una quota pari a 100 milioni di euro annui del finanziamento, a decorrere dall'anno 2026, 98 milioni di euro per il 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, sarà destinata al finanziamento delle spese per l'Alzheimer ed altre patologie di demenza senile.

19. Misure di prevenzione (art. 1, commi da 340 a 342)

La disposizione prevede un potenziamento delle misure di prevenzione collettiva e sanità pubblica, stabilendo che una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui, venga destinata, a decorrere dal 2026, al rafforzamento degli interventi nei seguenti settori: *screening* mammografico per il tumore della mammella, *screening* per il tumore del colon – retto e la prosecuzione del programma di prevenzione, nonché il monitoraggio per il tumore polmonare. Vengono stanziati, inoltre, ulteriori 247 milioni di euro da destinare a ulteriori misure di prevenzione.

Infine, per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione, a cura del Ministero della salute, è stanziato 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2026.

20. Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'Inps per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica (art. 1, comma 373)

Al fine di adeguare la piattaforma informatica, potenziare le attività di supporto agli utenti e semplificare le procedure di accesso per il c.d. "bonus psicologo", vengono stanziati 200.000 euro annui a decorrere dal 2026 all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

21. Potenziamento dei servizi di telemedicina (art. 1, commi 410 e 411)

Vengono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2026 all'Agenzia nazionale per la sanità digitale (Agenas), al fine di potenziare e migliorare i servizi di telemedicina attraverso il rafforzamento delle dotazioni di dispositivi medici. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati dalle previsioni di cui al comma 410, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.

22. Finanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e del Fondo per l'assistenza ai minori (art. 1, comma 683)

Viene stabilito che il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno venga destinato per il 30% al finanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, art. 1 comma 210, L. n. 213/2023 per le finalità di cui al comma 213 lettera a) relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e al Fondo per l'assistenza ai minori di cui all'art. 1, comma 759, L. n. 207/2024.

23. Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza"– Prestazioni sociali (art. 1, commi da 699 a 704)

La disposizione è volta a dare attuazione all'art.117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. A tal fine, viene istituito un Sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale, quale valore di spesa necessario a garantire progressivamente i predetti livelli, a partire dal 2027.

24. Diminuzione della spesa prevista per l'anticipo della pensione dei lavoratori precoci e dei lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e usuranti (art. 1, commi 717 e 718)

L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 203, L. n. 232/2016 per il beneficio del pensionamento anticipato dei lavoratori cosiddetti "precoci" viene ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

È diminuita inoltre l'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo indicato dall'art 1, comma 3, lettera f), L. n. 247/2007 (destinato alla copertura finanziaria del pensionamento dei lavoratori impiegati in mansioni particolarmente usuranti), con una riduzione di 40 milioni di euro annui a partire al 2033 e con conseguente ridimensionamento degli importi per la copertura finanziaria previsti all'art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 67/2011.

25. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 767)

La norma stabilisce che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

26. Estensione degli esoneri contributivi "Decontribuzione Sud" e "Bonus Giovani under 36" (art. 1, commi da 860 a 862)

Il comma 860, approvato in sede parlamentare, prevede che all'art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 i commi da 10 a 15 ("bonus giovani under 36") e i commi da 161 a 167 (decontribuzione sud) si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli esoneri contributivi disciplinati si applichino anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ossia *broker* di assicurazioni 66.22.01, agenti di assicurazioni 66.22.02, sub-agenti di assicurazioni 66.22.03; produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 66.22.04, ai sensi delle decisioni della Commissione Europea e nei limiti e alle condizioni di cui alle medesime.

Il comma 861 prevede che il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi degli esoneri contributivi di cui al comma 860 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

27. Fondo per il benessere psicologico (art. 1, comma 863)

Viene istituito un Fondo per il benessere psicologico presso il Ministero del lavoro, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono finalizzate sia alla promozione di incentivi per le aziende e alle imprese per introdurre o rafforzare l'aiuto psicologico ai dipendenti, sia ad istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università per gli studenti.

28. Disposizioni relative alle sanzioni amministrative dei fondi pensione (art. 1, commi 295 e 296)

Il comma 295 riguarda alcune modifiche al comma 1 dell'art. 19-quater del d.lgs. n.252/2005 relativo alle sanzioni amministrative comminate a chiunque adotti la dicitura fondo pensione non essendo iscritto all'albo tenuto presso la COVIP elevandole da un massimo di 25.000€ a 500.000€; il comma 296 riguarda le sanzioni comminate nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari che vengono elevate da un massimo di 15.500 euro a 500.000 euro in caso di perdita dei requisiti di onorabilità non comunicata.

29. Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani (art. 1, comma 719)

La disposizione abroga l'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedeva un incentivo, sotto forma di parziale esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendevano contribuire alla realizzazione, riqualificazione e ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche e assumevano, a tempo indeterminato, giovani diplomati a conclusione del ciclo scolastico, nelle istituzioni scolastiche medesime.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, comma 22)

La disposizione modifica e proroga le aliquote delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, estendendo la vigenza delle aliquote maggiorate (50% e 36%) fino al 31 dicembre 2026. Diversamente, restano confermate le aliquote ordinarie per l'anno 2027.

Nello specifico, per gli interventi di efficientamento energetico (art. 14 c.3-quinquies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63) e per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art 16 c.1 e c. 1-septies.1 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63) la detrazione del 36%, a oggi prevista per il 2025, viene prorogata anche per il 2026 (in luogo del 30%).

Per le spese sostenute nel 2027, invece, è confermata la detrazione del 30%.

Allo stesso modo, nel caso di spese per interventi sostenuti sull'abitazione principale dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, la detrazione del 50%, a oggi prevista per il 2025, viene prorogata anche per il 2026 (invece del 36%) mentre per il 2027 è confermata la detrazione del 36%.

Inoltre, viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di elevata classe energetica (prevista dall'art.16 comma 2 del D.L. 4 giugno 2013) spettante ai contribuenti che fruiscono dell'agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico degli edifici.

2. Fondo Sociale per il Clima (art. 1, commi 774, 775 e 782)

Il comma 774 disciplina come vengono incassate, contabilizzate e assegnate all'Italia le risorse europee e nazionali destinate al Piano sociale per il clima, previsto dal regolamento (UE) 2023/955. Entro 60 giorni dalla decisione di approvazione del Piano da parte dell'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze deve emanare un decreto che assegna formalmente le risorse del Piano, sulla base di quanto stabilito nella decisione europea notificata all'Italia. La norma stabilisce pertanto dove confluiscono le risorse europee e nazionali del Piano sociale per il clima, come vengono assegnate tramite decreto del MEF e quando le amministrazioni possono avviare la spesa, prevedendo anche le regole per eventuali modifiche successive delle assegnazioni.

Il comma 782 mira a delineare il quadro normativo nazionale per l'attuazione del Piano sociale per il clima, previsto dal Regolamento (UE) 2023/955 (che ha assegnato all'Italia una dotazione di 7 miliardi di euro), stabilendo modalità, competenze e procedure finanziarie volte a garantire la corretta gestione delle risorse europee e nazionali. In particolare, viene istituito il Fondo Sociale per il Clima, volto a finanziare misure e investimenti per mitigare gli impatti sociali derivanti dall'estensione del sistema Emissions Trading System (ETS) al settore edilizio e ai trasporti su strada (ETS2). Il Fondo mira a sostenere famiglie, microimprese e utenti dei trasporti vulnerabili colpiti da povertà energetica o di mobilità e le misure finanziabili comprendono: interventi di riqualificazione energetica, sistemi di riscaldamento/raffrescamento efficienti, diffusione della mobilità e dei trasporti a zero emissioni e sostegno temporaneo al reddito.

In tale contesto, risulta centrale il ruolo di enti e amministrazioni locali per individuare i destinatari delle agevolazioni e garantirne l'efficacia.

3. Modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2011 - Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale (art. 1, comma 933)

La disposizione interviene sulle infrastrutture per i gas rinnovabili, modificando le regole di connessione alla rete: le imprese di trasporto e distribuzione del gas naturale saranno tenute ad allacciare sia i nuovi impianti di produzione di biometano sia quelli derivanti da riconversioni di biogas esistente. L'ARERA dovrà aggiornare le condizioni tecniche ed economiche, stabilendo una ripartizione dei costi di connessione che prevede un 70% a carico dei gestori di rete e il restante 30% in capo ai produttori.

4. Credito d'imposta per imprese energivore (art. 1, comma 962)

Alle imprese energivore e gasivore viene riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa effettuati nel 2025, con un limite di spesa fissato a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Riforma del sistema di finanziamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 1, commi da 273 a 275)

Si introduce un nuovo sistema di finanziamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fondato su un contributo annuale di natura tributaria e operativo dal 1° gennaio 2026.

In particolare, la nuova formulazione del comma 66, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, definisce il contributo come tributo obbligatorio nella misura del 2 per mille sui ricavi conseguiti nell'anno precedente dalle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità, con obbligo di versamento entro il 31 marzo di ciascun anno e applicazione a tutti i ricavi realizzati nel territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di contabilizzazione o dalla nazionalità del soggetto obbligato.

La base imponibile comprende i ricavi derivanti dalle comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, dai servizi postali, dai media audiovisivi e contenuti digitali, dall'editoria e servizi informativi, nonché dai servizi digitali disciplinati dal Regolamento (UE) 2022/2065.

Vengono inoltre inclusi espressamente piattaforme digitali e servizi di *e-commerce*. In particolare, si rileva che con la delibera n. 478/24/CONS AGCOM ha chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione le piattaforme di *e-commerce*, i *marketplace* generalisti e specializzati, i servizi di *hosting*, i motori di ricerca *online* e tutti i servizi che facilitano l'incontro tra domanda e offerta attraverso interfacce digitali.

Sono, invece, istituiti contributi specializzati dello 0,5 per mille sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e dei diritti d'autore e connessi.

Si prevede poi un regime transitorio per i settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, caratterizzato da incrementi graduali dell'aliquota contributiva di 0,1 per mille annui fino al raggiungimento dell'aliquota ordinaria del 2 per mille, mentre le piattaforme digitali e i servizi di *e-commerce* sono immediatamente soggetti all'aliquota piena del 2 per mille, senza alcun periodo di transizione.

Dal 1° gennaio 2029, l'AGCOM ha la possibilità di modificare la misura e le modalità del contributo mediante deliberazione motivata, subordinata all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e al parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro i limiti di un'aliquota massima del 2,5 per mille, incrementi annui non superiori a 0,1 per mille e non più di tre incrementi per quinquennio. L'Autorità è autorizzata a stabilire soglie di esenzione per contributi pari o inferiori a 100 euro.

2. Piano Triennale della Ricerca: Innovazione e Programmazione (art. 1, commi da 529 a 533)

I commi 529-533 prevedono l'istituzione del Piano triennale della ricerca, finalizzato a programmare i finanziamenti per la ricerca di base e applicata presso università, enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, istituzioni AFAM, imprese e soggetti non profit. Il Piano comprende un cronoprogramma triennale aggiornabile annualmente e non comprende le misure finanziate con risorse del PNRR, fondi europei di coesione, Fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano nazionale per gli investimenti complementari (comma 529).

Il Piano triennale della ricerca e il relativo cronoprogramma sono approvati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio. Il decreto definisce gli obiettivi, le caratteristiche dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure di agevolazione e contributo, le modalità di erogazione, i requisiti di accesso e revoca delle risorse, nonché le procedure di monitoraggio del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere adottati i bandi per l'assegnazione delle risorse programmate (comma 530).

La disposizione in esame prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca possa includere nei Piani di analisi e valutazione della spesa la verifica degli effetti delle agevolazioni e dei contributi previsti dal Piano triennale della ricerca, al fine di assicurare trasparenza, efficacia e corretto impiego delle risorse pubbliche.

Inoltre, nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR), nel quale confluiscono risorse derivanti da diverse disposizioni legislative. La dotazione del Fondo è definita per ciascun anno dal 2026 al 2032, assicurando continuità nella programmazione e nella gestione dei finanziamenti (comma 532).

Il Fondo è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire dal 2026, destinati al finanziamento dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). Questa misura conferma l'impegno del legislatore nel sostenere la ricerca scientifica, l'innovazione sanitaria, lo sviluppo di tecnologie digitali e la modernizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (comma 533).

3. Fondo Unico per il Pluralismo e l'Innovazione Digitale dell'Informazione e dell'Editoria (art. 1, comma 734)

Il comma in esame prevede l'incremento di 60 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, destinando le risorse alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Razionalizzazione dei costi della RAI (art. 1, comma 735)

Il comma in esame prevede, per l'anno 2026, la riduzione di 10 milioni di euro delle risorse attribuite alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa derivanti dal canone di abbonamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La RAI è tenuta a compensare tale diminuzione attraverso misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e gestione previste per il triennio di riferimento, in continuità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Istituzione di un fondo per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI (art. 1, comma 498)

Viene disposta per il 2026 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di un fondo con dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro da ripartire con decreto dello stesso MAECI destinata al potenziamento del sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane tramite il rafforzamento della promozione del Made in Italy all'estero e iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal MAECI anche mediante la rete diplomatico-consolare, potenziando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri. Una quota del fondo, fino a 6 milioni di euro per il 2026, è destinata alla prosecuzione delle attività previste dalla Legge di bilancio 2025 per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

2. Integrazione Sezione Venture Capital del Fondo rotativo 394/81 (art. 1, comma 503)

Viene disposta per l'anno 2026 un'integrazione pari a 100 milioni di euro della Sezione Venture Capital e investimenti partecipativi del Fondo rotativo 394/81. La sezione Venture Capital ha come principali obiettivi la promozione di nascita e crescita di imprese innovative e startup italiane e il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese in particolare nei mercati esteri strategici tramite partecipazioni azionarie in startup e PMI innovative, finanziamenti agevolati con possibilità di investimento da parte di investitori privati e garanzie e strumenti ibridi per ridurre il rischio degli investimenti ad alto contenuto innovativo.

3. Incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (art. 1, comma 504)

Viene disposto un incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese istituito dal DL 98/2011, art. 14, comma 19. Sono beneficiari del Fondo gestito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con Agenzia ICE come principale braccio operativo, le PMI italiane anche in forma aggregata (es. consorzi), le grandi imprese in progetti strategici, le associazioni imprenditoriali, le camere di commercio e gli enti pubblici e misti che operano per l'internazionalizzazione.

4. Istituzione di un fondo MEF per interventi a favore dell'Ucraina (art. 1, commi da 505 a 510)

Viene istituito per il 2026 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) un fondo da 50,1 milioni di euro destinato a finanziare un contributo a dono (fondo perduto) di 50 milioni di euro al Governo

ucraino. Il contributo è destinato a favorire la ripresa economica e a rafforzare infrastrutture critiche e settori strategici in Ucraina e le somme erogate sono vincolate all'acquisto di beni e servizi da imprese italiane. Il MEF può affidare la gestione del contributo a società partecipate e controllate (es. SIMEST) tramite una convenzione che ne definisce modalità e compiti.

5. Piano Mattei, estensione per il 2026 della misura di concessione di finanziamenti di CDP (art. 1, commi da 768 a 769)

Viene disposta la proroga a tutto il 2026 della misura introdotta dal "Decreto Infrastrutture strategiche" (ex art. 10, commi da 5 a 10, del DL n.89 del 29 giugno 2024) che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del "Piano Mattei" (ex. art. 1 – D.L. n. 161 del 15 novembre 2023).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Contributo spedizioni pacchi di modico valore extra UE (art. 1, commi da 126 a 128)

Viene introdotto un contributo di 2 euro per ogni spedizione di pacchi di valore dichiarato non superiore a 150 euro, da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per contribuire alle spese amministrative e doganali. Il contributo sarà riscosso dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci in Italia.

2. Riallineamento aliquote d'accisa gasolio e benzina (art. 1, comma 129)

Attraverso alcune modifiche all'art. 3 del D. lgs 28 marzo 2025, n. 43, si prevede di anticipare integralmente nel 2026 il processo di riallineamento delle aliquote delle accise sul gasolio per autotrazione e sulle benzine, che si sarebbe dovuto svolgere progressivamente attraverso variazioni annue fino al 2029. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026, entrambe le aliquote vengono fissate al valore di euro 672,90 per mille litri di prodotto. Le maggiori entrate per le casse dello Stato determinate dal riallineamento delle accise, a causa dei consumi quantitativamente più elevati di gasolio rispetto alla benzina, saranno destinate al Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia, per l'attuazione della delega fiscale (art. 62, D. Lgs. 209/2023), al netto della quota spettante alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Credito d'imposta investimenti Zone Logistiche Semplificate (art. 1, commi da 444 a 447)

Nel limite di spesa di 100 milioni di euro, per ciascun anno dal 2026 al 2028, si prevede di riconoscere il contributo sotto forma di credito d'imposta introdotto per gli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate (art. 3, co.1 Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) anche agli interventi realizzati dal 1° gennaio 2026, al 31 dicembre 2028. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, gli operatori, per ciascun anno, dal 31 marzo al 30 maggio dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute o che si prevede di sostenere nell'annualità in corso, da confermare, a pena di decadenza dall'agevolazione, con comunicazioni integrative da inviare all'Agenzia nelle successive finestre temporali ricomprese dal 3 al 17 gennaio successivi a ciascuna annualità. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno approvati i modelli da utilizzare per le esposte dichiarazioni e definite le relative modalità di trasmissione in via telematica. Per garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, potrà essere disposta una proporzionale riduzione del credito spettante a ciascun operatore, qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni inviate all'Agenzia dovesse eccedere tali limiti.

4. Zone Franche doganali basso Lazio (art. 1, comma 453)

Per sostenere le attività economiche e la crescita dell'occupazione nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche, nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone "LAZ3", "LAZ4" e nella zona contigua del basso Lazio "LAZ5-LAZ6-LAZ7" della carta degli aiuti a finalità regionale

(parti delle province di Frosinone e Latina), si dispone l'istituzione di zone franche doganali intercluse (REG.(UE) n.952/2013). Le perimetrazioni delle zone franche saranno approvate dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane, su proposta rispettivamente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e della Regione Lazio.

5. Manutenzione ed interventi sulla rete stradale (art. 1, commi da 473 a 476 e 480)

Si prevede un'autorizzazione di spesa di 90 milioni annui a decorrere dal 2026 a favore di ANAS per le attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità, nonché per la manutenzione delle strade di interesse nazionale.

Al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)" si attribuisce la facoltà di poter di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto (art. 193 Codice dei contratti pubblici).

Vengono, inoltre, stanziati 1.210.000 di euro, come contributo straordinario, in favore della Provincia di Potenza per l'anno 2026 per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale ex SS 93, per la riattivazione della linea ferroviaria Foggia – Potenza, nonché per interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera. A tali oneri si fa fronte con la corrispondente riduzione di spesa autorizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Legge di bilancio del 2024 per la stipula di contratti di locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali centrali (articolo 1, comma 76, legge n. 213 del 2023).

Vengono, altresì, attribuite al Commissario straordinario per la linea ferroviaria adriatica le funzioni necessarie per il completamento della progettazione, dell'affidamento e della realizzazione della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". Il Commissario potrà nominare fino a due sub-commissari. Per lo svolgimento dei compiti suddetti tali soggetti non percepiranno gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.

E', infine, autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040 per consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse", prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale per la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario e disponendo in ordine alla revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

6. Interventi a favore della mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica (art. 1, comma 478)

Si prevede un'autorizzazione di spesa a favore della società RAM S.p.a. di 1 milione di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027 per l'attuazione di ulteriori interventi in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, intervenendo con l'inserimento di un comma nell'art. 8 del D.L. Infrastrutture.

7. Esenzione pagamento addizionale comunale a favore aeroporti Emilia-Romagna (art. 1, commi da 481 a 484)

Si prevede l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna. Le somme dovute ai comuni interessati a valere sulle entrate derivanti dall'addizionale in oggetto non sono pertanto corrisposte e la Regione Emilia-Romagna provvede a ristorare i suddetti comuni dei mancati introiti. Si prevede, altresì, che la medesima Regione provveda a versare all'entrata del bilancio dello Stato 1.912.300 euro, entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato versamento da parte della Regione Emilia-Romagna di dette somme, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà trattenere il corrispondente importo sulle risorse pubbliche spettanti all'Emilia Romagna, fatte salve le somme per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché la tutela della salute. Si dispone, infine, circa la destinazione di tali versamenti, in favore dell'INPS e del Ministero dell'Interno per attività antincendio negli aeroporti, compensazioni ai comuni territorialmente coinvolti, interventi di prevenzione e contrasto della criminalità.

8. Finanziamenti per interventi normativi in materia di mobilità (art. 1, comma 485)

Viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi normativi in materia di mobilità.

9. Accessibilità gallerie ferroviarie (art. 1, comma 486)

Si prevede, nelle more del completamento degli interventi di messa in sicurezza delle gallerie in esercizio (comma 2, par. 8, dell'All. A del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025), un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie in esercizio di lunghezza superiore a un chilometro.

10. Semplificazione gestione terre e rocce da scavo (art. 1, comma 829)

Attraverso l'integrazione dell'art. 48, comma 1, del D.L. n. 13 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) con la nuova lettera d-*bis*), si prevede l'estensione della disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo, ivi prevista, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

11. Misura a sostegno della mobilità con disabilità (art. 1, commi da 872 a 874)

Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per sostenere la mobilità per le persone con disabilità. Le risorse saranno destinate, sotto forma di contributo a fondo perduto, a:

- a) interventi di adattamento al trasporto di persone con disabilità dei veicoli dei servizi pubblici non di linea e dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro, che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
- b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea e di enti privati senza fine di lucro, che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
- c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto di persone con disabilità e per quelli degli enti privati senza scopo di lucro, che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, verranno definite le modalità di funzionamento e di riparto del Fondo suddetto, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei contributi.

12. Manutenzione strade comune di Latina (art. 1, comma 966)

Per la gestione e la manutenzione di opere stradali viene assegnato al comune di Latina un contributo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

13. Compensazione oneri servizio pubblico per voli da/per aeroporto di Pescara (art. 1, comma 971)

Viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di compensare gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da/per l'aeroporto di Pescara, verso/da alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese (art. 1, commi da 469 a 471)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame parlamentare, al comma 469 interviene sull'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituendo integralmente il comma 502. Con questa modifica, il legislatore intende rafforzare gli strumenti a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica nazionale, con una particolare attenzione alla qualità, alla sostenibilità e all'innovazione del settore.

In particolare, la nuova formulazione del comma 502 prevede che, per promuovere la crescita dell'offerta turistica in tutto il territorio nazionale, anche attraverso misure volte a favorire la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, lo sviluppo delle filiere turistiche e gli investimenti orientati ai criteri ESG (ambientali, sociali e di *governance*) ed un turismo sostenibile, il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti un decreto di natura non regolamentare. Tale decreto definirà i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e degli interventi complementari funzionali a tali obiettivi. Si introduce un finanziamento pluriennale volto a sostenere e sviluppare le filiere del turismo, comprese quelle di carattere industriale e commerciale. A tal fine, con il comma 470 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinata alla concessione di contributi, anche a fondo perduto, per investimenti privati nel settore turistico.

I criteri e le modalità di assegnazione di tali contributi saranno stabiliti con un decreto da emanarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, secondo le disposizioni previste dal nuovo comma 502. È inoltre previsto che una quota fino all'1% delle risorse stanziata possa essere utilizzata, per ciascuno degli anni indicati, per le finalità già previste 40 dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 207 del 2024, relative ad attività di promozione, monitoraggio o supporto tecnico. Infine, il comma 471 introduce un ulteriore intervento finanziario a favore dei contratti di sviluppo. Per questa finalità vengono autorizzati 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni per il 2028 e 250 milioni per il 2029, con l'obiettivo di incentivare progetti di investimento di rilevante impatto nel settore turistico e produttivo.

2. Fondo unico nazionale per il turismo – FUNT (art. 1, comma 472)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, opera una serie di modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incidendo in modo significativo sulla *governance*, sulle modalità di assegnazione e sui meccanismi di controllo delle risorse destinate ai Fondi, di cui ai commi 366 e 368, con particolare riferimento agli interventi in ambito turistico.

In primo luogo, la soppressione, al comma 366, del riferimento testuale alle finalità connesse al PNRR comporta una ridefinizione dell'ambito finalistico della norma, svincolando espressamente l'operatività del Fondo da un diretto collegamento con il PNRR e conferendo maggiore autonomia alla programmazione delle risorse.

La sostituzione integrale del comma 369 introduce una nuova disciplina di riparto delle risorse, stabilendo una distinzione tra iniziative cofinanziate dalle regioni, cui è destinata la quota prevalente dell'80 %, e iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo, cui è riservato il restante 20 %. Si demanda a un decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di accesso ai Fondi e dei criteri di riparto, nonché, con riferimento alle risorse del comma 368, delle procedure di monitoraggio degli interventi. Viene inoltre introdotto un sistema di garanzie rafforzate, prevedendo espressamente ipotesi di revoca delle risorse in caso di inadempimenti connessi al monitoraggio o al mancato rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Si inserisce il nuovo comma 369-*bis*, che disciplina la fase di concreta assegnazione delle risorse dei fondi: esse sono assegnate con un ulteriore decreto del Ministro del turismo. Con specifico riferimento al fondo di conto capitale, tale decreto deve anche definire un Piano che: riporti i codici unici di progetto (CUP); indichi i soggetti attuatori; stabilisca il cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, in coerenza con gli stanziamenti disponibili; stabilisca le modalità di revoca secondo quanto già previsto dal decreto di cui al comma 369.

Infine, la sostituzione del comma 370 introduce una scansione temporale per l'adozione del decreto attuativo relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 368, prevedendo una programmazione su base triennale e fissando il termine per l'adozione del decreto al 30 aprile del primo anno di ciascun triennio, a decorrere dal 2026. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca automatica delle risorse relative alla prima annualità del triennio. Le somme revocate, sia ai sensi del comma 370 sia del comma 369-bis, sono definitivamente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno (art. 1, commi 683 e 684)

Confermata la disposizione che proroga, per l'anno 2026, la possibilità di applicare le misure incrementali dell'imposta di soggiorno previste dall'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle more della revisione complessiva della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive. In particolare, si prevede che, il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026 sarà ripartito come segue:

- a) 70% destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ossia a interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché a servizi pubblici locali.
- b) 30% destinato a finalità sociali, quali:
 - il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 1, comma 210, legge n. 213/2023), per il finanziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, comma 213, lett. a), legge n. 213/2023);
 - il Fondo per l'assistenza ai minori (art. 1, comma 759, legge n. 207/2024).

Entro il 30 aprile 2026, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definirà:

- i criteri per l'individuazione del maggior gettito derivante dalle misure incrementali;
- le modalità di compensazione nel bilancio dello Stato, attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni, per la quota di gettito (30%) destinata ai fondi sopra indicati;
- le modalità di riparto e destinazione delle somme ai fondi per la disabilità e per l'assistenza ai minori.

4. Riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità" (art. 1, commi da 807 a 811)

La disposizione, aggiunta nel corso dell'esame parlamentare, introduce un sistema organico di riconoscimento delle "Destinazioni turistiche di qualità", finalizzato a valorizzare realtà territoriali di piccole dimensioni.

In primo luogo la norma, al comma 807, individua le finalità generali dell'intervento, che consistono nel miglioramento della qualità, della sostenibilità e dell'accessibilità dei luoghi e dei servizi turistici a livello locale, nonché nella promozione dell'eccellenza e nel sostegno alla crescita economica e sociale delle destinazioni. Il riconoscimento, attraverso decreto del Ministero del Turismo di "Destinazione di qualità", è rivolto a comuni, unioni di comuni, isole minori o reti di enti locali con una popolazione residente complessiva non superiore a 30.000 abitanti.

Il comma 808 prevede che, la procedura di conferimento del riconoscimento è affidata a una commissione istituita presso il Ministero del turismo, composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, un rappresentante dell'ENIT e da tre soggetti indipendenti dotati di adeguata qualificazione professionale. Alla commissione è demandata l'elaborazione della Carta della "Destinazione turistica di qualità", che rappresenta il documento di riferimento per la definizione degli standard e dei requisiti necessari al riconoscimento, con particolare attenzione alla soddisfazione delle esigenze dei turisti e alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La commissione, al fine di premiare modelli eccellenti di destinazioni turistiche, stabilisce le modalità ed i requisiti per il conferimento del riconoscimento.

Il riconoscimento ha durata biennale (comma 809) ed è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti; la norma prevede infatti specifici meccanismi di controllo, anche a campione, e la possibilità di revoca in caso di perdita dei requisiti. Ciò rafforza il carattere dinamico e non meramente formale del titolo, incentivando un miglioramento continuo delle prestazioni delle destinazioni riconosciute.

L'istituzione e il funzionamento della commissione non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non sono previsti compensi per i componenti.

Con il comma 811, viene attribuito all'ENIT un ruolo centrale nella valorizzazione del riconoscimento, prevedendo la creazione di segni distintivi comuni e l'inserimento prioritario delle destinazioni certificate nelle attività promozionali e fieristiche nazionali e internazionali. In questo modo, il riconoscimento non resta un mero titolo onorifico, ma diviene uno strumento concreto di posizionamento e promozione sui mercati turistici.

Infine, la norma autorizza una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per garantire adeguata visibilità e diffusione del marchio di "Destinazione turistica di qualità".

5. Programma Tourism Digital Hub-TDH (art. 1, comma 969)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività e la salvaguardia delle funzioni e dei servizi erogati dal programma Tourism Digital Hub (TDH) successivamente alla conclusione del finanziamento previsto dal PNRR, istituisce, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del turismo, un apposito Fondo destinato a sostenere il funzionamento del portale nazionale del turismo "Tourism Digital Hub – TDH", con una dotazione pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici e contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria (art. 1, commi 518 e 519)

Il comma 518 dell'articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con apposito decreto. Le risorse del fondo sono destinate all'erogazione di contributi direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro, finalizzati al sostegno delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche in formato digitale, inclusi nelle liste adozionali e destinati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, a condizione che per la medesima finalità non siano già state usufruite altre forme di sostegno .

Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di riparto del fondo, nel rispetto del limite di spesa autorizzato dal presente comma, nonché le procedure di rendicontazione e di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse.

Il comma 519 prevede inoltre che, per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'ISEE non superiore a 30.000 euro, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca un contributo fino a un massimo di 1.500 euro per studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado ovvero il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado. L'importo del contributo è determinato secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati. A tal fine è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della misura e sono individuati i limiti del contributo riconoscibile alle famiglie, tenendo conto delle eventuali somme erogate dalle regioni per le medesime finalità.

2. Bonus Valore Cultura (art. 1, commi da 538 a 549)

È istituito a decorrere dal 2027 il "Bonus Valore Cultura", destinato ai neodiplomati, in sostituzione della "Carta della cultura giovani" e della "Carta del merito", previste dalla legge di bilancio 2022. Il bonus è utilizzabile per l'acquisto di prodotti e servizi culturali, quali biglietti per spettacoli dal vivo, musei e monumenti, libri e riviste, musica registrata, strumenti musicali e corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.

Il nuovo strumento opera per i soggetti che conseguono il diploma a partire dal 2026, entro il diciannovesimo anno di età, ed è utilizzabile nell'anno successivo al conseguimento del titolo. Nel corso dell'esame parlamentare, il testo è stato oggetto di rilevanti modifiche, che hanno inciso sull'impianto originario della misura. In particolare:

- a) è stata modificata la denominazione della misura, che passa da "Carta valore" a "Bonus Valore Cultura", ed è stata prevista la sua assegnazione tramite la Carta Giovani Nazionale (CGN). Tale scelta consente di integrare il bonus in un sistema digitale già esistente, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili, rafforzandone la coerenza istituzionale;
- b) la riconduzione del bonus alla CGN comporta, inoltre, il coinvolgimento del Ministro per lo sport e i giovani nella *governance* della misura.

Il bonus è, inoltre, concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il bonus sopracitato, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il comma 541 è stato interamente sostituito in sede di esame parlamentare. Rispetto al testo originario, che prevedeva un decreto annuale, il nuovo testo stabilisce che:

- a) il decreto attuativo del Ministro della cultura è di natura non regolamentare;
- b) è adottato una sola volta, entro il 30 novembre 2026 per definire gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento sopra richiamato, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del "Bonus Valore Cultura";
- c) si amplia la platea dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di concertazione per l'adozione del decreto, con l'aggiunta del Ministro per lo sport e i giovani, che è l'Autorità politica responsabile della gestione della Carta Giovani Nazionale attraverso cui sarà assegnato il bonus;
- d) sono ammessi successivi aggiornamenti limitati agli importi nominali, nel rispetto del tetto di spesa di 180 milioni di euro annui.

Al comma 542 viene, inoltre, introdotta una distinzione netta tra le analisi svolte nell'ambito dei Piani di valutazione della spesa, rilevanti ai fini dell'adozione del decreto iniziale, e il monitoraggio semestrale, rilevante invece ai fini degli eventuali aggiornamenti del decreto. Tale distinzione non era, infatti, prevista nel testo originario della disposizione.

Per quanto riguarda i poteri di vigilanza di cui al comma 543, in sede di esame parlamentare è stata eliminata la limitazione secondo cui il recupero delle somme poteva avvenire solo in caso di utilizzi "non rendicontati correttamente", ampliando così l'ambito dei casi di recupero delle somme indebitamente percepite.

Quanto alla disciplina transitoria (commi 545, 546 e 549), la norma in esame chiarisce che:

- a) la Carta della cultura giovani e la Carta del merito restano utilizzabili fino al 2026, esclusivamente in favore dei soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2027, tali strumenti sono abrogati e definitivamente sostituiti dal Bonus Valore Cultura;
- c) in un'ottica di raccordo normativo, la disposizione interviene inoltre sulla disciplina di cui al comma 357-sexies dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale norma prevede che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura giovani e la Carta del merito siano tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Il comma in esame integra tale previsione, stabilendo che, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso, oltre alla trasmissione della fattura, i soggetti interessati debbano adempiere a ogni ulteriore obbligo richiesto per la liquidazione delle fatture.

Analoga previsione è introdotta, con riferimento al Bonus Valore Cultura (comma 547), tra gli obblighi posti a carico dei soggetti presso i quali il bonus può essere utilizzato. Anche in tal caso, ai fini del rimborso, è richiesto non solo l'invio della fattura, ma anche l'assolvimento di tutti gli ulteriori adempimenti necessari alla liquidazione, da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, assicurando così l'armonizzazione delle procedure contabili con il nuovo assetto introdotto.

Le disposizioni di cui ai commi 544 e 548 risultano rimaste invariate quanto al contenuto, confermando sia il regime sanzionatorio amministrativo e le misure accessorie applicabili in caso di violazioni, sia le modalità di cooperazione tra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza per l'accesso e l'utilizzo dei dati relativi al Bonus Valore Cultura.

Nel complesso, le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare hanno rafforzato la coerenza istituzionale della misura nella forma del "bonus elettronico", semplificandone l'attuazione (superamento del decreto annuale originariamente previsto), integrandolo nella Carta Giovani Nazionale e chiarendo il rapporto tra attuazione, monitoraggio e valutazione della spesa, oltre a definire in modo compiuto il passaggio dal sistema delle carte previgenti al nuovo bonus unico. Infine, agli oneri previsti per l'introduzione della nuova misura si provvede mediante le minori spese derivanti dall'abrogazione delle disposizioni concernenti le due carte esistenti (Carta della cultura giovani e Carta del merito), pari a euro 180.499.714.

3. Fondo nazionale per il federalismo museale (art. 1, commi 551 e 552)

La norma rimasta invariata durante l'esame parlamentare, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo destinato a garantire un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali, volto a coprire i fabbisogni connessi sia alla gestione ordinaria sia agli interventi di promozione e sviluppo del patrimonio culturale. La misura si colloca nell'ambito del Piano Olivetti per la Cultura, previsto dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16), finalizzato alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso. Dalla disposizione derivano oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 551). Le risorse sono ripartite secondo un piano stabilito con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che potrà essere aggiornato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni (comma 552).

4. Risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo (art. 1, comma 554)

Il comma 554 interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, in materia di cinema e audiovisivo. In sede di esame parlamentare, è stata modificata la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, riducendola da 700 milioni di euro annui a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e contenendo così il taglio originariamente previsto per l'anno 2026. Si segnala, a tal proposito, che il testo originario della disposizione in commento prevedeva una riduzione della dotazione minima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di 150 milioni di euro, passando dai vigenti 700 milioni di euro annui a 550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il resto della disposizione rimane invariato e introduce un insieme di misure finalizzate a rafforzare il governo della spesa e ad accrescere la flessibilità gestionale del Fondo, nel rispetto del limite complessivo di spesa autorizzato a legislazione vigente.

In particolare, la norma prevede:

- a) l'istituzione di un sistema di monitoraggio trimestrale delle spese sostenute, riferito a tutte le tipologie di intervento e di sostegno previste dalla legge n. 220 del 2016, ivi inclusi i contributi diretti e le agevolazioni fiscali. Tale monitoraggio è affidato al Ministero della cultura e i relativi esiti devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, assicurando un costante raccordo informativo tra le amministrazioni competenti;
- b) la sottoposizione di tutte le tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge ai limiti massimi delle risorse annualmente stabiliti dal decreto ministeriale di riparto del Fondo, rafforzando il controllo sull'andamento della spesa e impedendo il superamento del tetto complessivo autorizzato, anche in presenza di eventuali incrementi dei singoli *plafond*;
- c) l'eliminazione dei vincoli di spesa minima e massima precedentemente previsti per alcune linee di intervento del Fondo, con particolare riferimento ai contributi selettivi, alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27 della legge n. 220/2016), nonché ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (articolo 28) e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 29). Tali modifiche

demandano al decreto ministeriale di riparto la definizione dei criteri e dell'entità delle risorse da destinare ai singoli interventi, consentendo una maggiore flessibilità allocativa.

5. Fondo cultura terapeutica e cura sociale (art. 1, comma 822)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo cultura terapeutica e cura sociale, destinato alla copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. Per le finalità sopra menzionate, viene stanziato 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si stabilisce altresì che, con decreto del Ministro della cultura – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro per la disabilità, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – devono essere definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

6. Fondo per il sistema musicale italiano (art. 1, commi da 825 a 827)

Il comma 825, introdotto durante l'esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano, costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

Il comma 826 reca le definizioni e stabilisce che ai fini dell'applicazione della norma:

- a) per imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale, la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;
- b) per musica popolare contemporanea si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo esemplificativo: il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

Il successivo comma 827 prevede che con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

7. Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 840)

La disposizione in esame, introdotta in sede di esame parlamentare, interviene, a decorrere dal 1° gennaio 2026, su alcuni profili della disciplina recata dal decreto legislativo n. 175 del 2023, concernente il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità, nonché l'introduzione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

In particolare, sono apportate due modifiche all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, che disciplina i requisiti per l'accesso all'indennità di discontinuità. Più nello specifico:

- a) mediante la novella della lettera c) dell'articolo richiamato, il limite massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, è innalzato da 30.000 a 35.000 euro;
- b) con la modifica della lettera d), che richiede ordinariamente la maturazione di cinquantuno giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente alla domanda, è introdotto un regime derogatorio limitato agli attori cinematografici o audiovisivi. Per tali soggetti, il requisito contributivo si considera soddisfatto anche in presenza di almeno quindici giornate di contribuzione nell'anno precedente, ovvero di almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti la presentazione della domanda. A tale regime derogatorio si estende altresì la previsione secondo cui, ai fini del computo delle giornate, non sono considerate quelle riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di NASpI negli anni di riferimento.

8. Contributi in materia di divulgazione culturale (art. 1, comma 901)

Il comma, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisive specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e, in particolare, delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale Unesco.

9. Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi (art. 1, comma 501)

Il comma 501 dell'articolo in esame, introdotto durante l'esame parlamentare, concede un contributo di 300.000 euro per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei e per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche. L'importo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma.

10. Promozione della lingua italiana all'estero (art. 1, commi 511 e 512)

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, il comma 511 prevede tra i vari interventi:

- a) l'incremento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- b) l'incremento di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per il sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani.

Per le stesse finalità, si autorizza inoltre il finanziamento, per il 2026 di 700.000 euro a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

11. Interventi per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 (art. 1, comma 550)

Il comma, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, destinata alla realizzazione del programma di interventi della città di Matera, designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026». L'individuazione degli interventi da finanziare è demandata a uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con il sindaco di Matera.

12. Contributo per Teatro alla Scala per il suo 250° anniversario (art. 1, comma 553)

Il comma 553, introdotto durante l'esame parlamentare, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

13. Premio Mattei per la cooperazione culturale (art. 1, comma 823, lettera a), e comma 824)

La disposizione autorizza una spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2028 per istituire il Premio Mattei per la cooperazione culturale, finalizzato a sostenere progetti di cooperazione culturale tra soggetti italiani e realtà africane o del Mediterraneo globale. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il premio si inserisce nel quadro delle iniziative di cooperazione culturale rafforzate dal Piano Mattei, con cui è coordinata anche l'unità di missione istituita presso il Ministero della

cultura, e contribuisce agli obiettivi di collaborazione tra l'Italia e i Paesi africani e del Mediterraneo allargato.

14. Premio Olivetti per l'accessibilità culturale (art. 1, comma 823, lettera b), e comma 824)

La disposizione in esame autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'istituzione del «Premio Olivetti per l'accessibilità culturale», in attuazione degli obiettivi del decreto-legge n. 201 del 2024 (cd. Decreto Cultura) e in coerenza con il «Piano Olivetti per la cultura» previsto dal citato decreto. Nello specifico, il premio è finalizzato a sostenere progetti e interventi volti a promuovere la cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a favorire la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da marginalità sociale ed economica. Sono demandate, infine, a uno o più decreti del Ministro della cultura la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni.

15. Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) (art. 1, comma 842)

La norma concede all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

16. Poli museali innovativi e progetti "Grande Maxxi" e "Maxxi Med" (art. 1, comma 882 e comma 823, lett. c))

È autorizzata la spesa di 500.000 euro per sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, così ripartita per l'anno 2027:

- a) 250.000 euro alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto "Grande Maxxi" di Roma un progetto di ampliamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo con sede in Roma dedicato all'arte e all'architettura contemporanea;
- b) 250.000 euro all'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo denominato "Maxxi Med", che avrà luogo nella città di Messina.

Sempre per la realizzazione del progetto "Maxxi Med", il comma 823, lettera c), introdotto durante l'esame parlamentare, assegna a decorrere dall'anno 2026, in favore della Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, un contributo annuo pari a 500.000 euro, in attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201 (cd. Decreto Cultura), nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale.

17. Finanziamenti per Teatro Ponchielli e Fondazione "I Pomeriggi Musicali" (art. 1, comma 897 e 898)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, rfinanzia, per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies della legge 20 dicembre 2012 n. 238, in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. È assegnato, infine, un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione "I Pomeriggi Musicali".

18. Contributo al Festival dei Due Mondi di Spoleto (art. 1, comma 905)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2026 a favore della Fondazione Festival dei Due Mondi, al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale di rilevanza internazionale che si svolge annualmente a Spoleto. Si evidenzia infine che, per l'anno 2025, la Fondazione è già destinataria di significativi contributi ordinari e straordinari del Ministero della cultura, erogati nell'ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e di altre disposizioni legislative vigenti.

19. Risorse per l'Accademia internazionale di Imola, l'Accademia musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Scuola di musica di Fiesole (art. 1, comma 906)

La disposizione in commento, tramite una novella all'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 198 del 2022, incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026 (da 2,7 a 3 milioni di euro), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2011, per la parte finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Le risorse aggiuntive, come del resto quelle già stanziare, saranno ripartite in parti eguali tra i tre enti citati.

20. Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano (art. 1, comma 912)

La disposizione in esame riconosce all'Osservatorio Carta Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani.

21. Contributo per l'Orchestra sinfonica di Milano (art. 1, comma 966)

Il comma 966, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, assegna un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2026 alla Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, ospitata dall'Auditorium di Milano. Si fa presente che la Fondazione è destinataria, per l'anno 2025, di un contributo a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo pari a 1.536.512,00 euro (decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA

1. Estensione degli incentivi di recupero edilizio agli immobili condonati (art. 1, comma 23)

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, amplia l'ambito di applicazione degli interventi di rigenerazione urbana incentivata (D.L. 70/2011, art. 5) includendo anche gli edifici regolarizzati attraverso i condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003. In particolare, viene integrata la normativa vigente equiparando il titolo in sanatoria "rilasciato" a quello "conseguito". In questo modo, l'accesso agli incentivi di recupero edilizio – quali premialità e delocalizzazioni volumetriche e cambi di destinazione d'uso tra funzioni compatibili – viene esteso anche ai casi in cui la regolarizzazione si è perfezionata attraverso meccanismi procedurali quali il silenzio-assenso o il decorso dei termini di legge, tipici delle procedure di condono, prescindendo dalla necessità di un provvedimento formale espresso da parte dell'Amministrazione.

2. Incremento delle risorse per le comunità estive per bambini e anziani (art. 1, comma 224)

Il comma in commento, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, incrementa le risorse destinate alla creazione di comunità estive per bambini e per anziani, innalzando lo stanziamento dai precedenti 100.000 euro annui nel biennio 2026-2027 a 550.000 euro per l'anno 2026 e a 700.000 euro per il 2027. Si ricorda che tali progetti, introdotti dal D.L. 95/2025, sono volti a coniugare il recupero del patrimonio edilizio dismesso con obiettivi di inclusione sociale, prevedendo anche il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato per la loro realizzazione. I termini e le modalità per l'attuazione degli interventi verranno stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Disposizioni per il Piano Casa Italia (art. 1, commi 783 e 784)

Le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'esame parlamentare, intervengono sulla disciplina del Piano Casa Italia e sulle Linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, con l'obiettivo di meglio definire la *governance*, i contenuti e le fonti di finanziamento degli interventi.

Nello specifico, con il comma 783 viene integrata la procedura di adozione del Piano Casa Italia (istituito dalla Legge di Bilancio 2025), prevedendo che il relativo D.P.C.M. sia emanato non solo su proposta del Ministero delle Infrastrutture, ma di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sotto il profilo contenutistico, vengono individuati due ambiti prioritari di intervento per rispondere ai nuovi fabbisogni abitativi: da un lato, la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale per giovani, giovani coppie e genitori separati, privilegiando formule di locazione a canone agevolato finalizzate al successivo acquisto; dall'altro, la creazione di soluzioni abitative per la popolazione anziana, anche attraverso meccanismi di permuta immobiliare e progetti di coabitazione, in coerenza con le recenti politiche per la terza età. Le modifiche mirano inoltre a ottimizzare l'uso delle risorse, stabilendo che le iniziative del Piano debbano integrarsi in modo complementare con i programmi finanziati dai fondi strutturali europei 2021-2027.

In un'ottica di razionalizzazione normativa, con il comma 784, viene disposto che le Linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale (già previste dalla Legge di Bilancio 2024) vengano adottate con il medesimo D.P.C.M. di approvazione del Piano Casa Italia, evitando la proliferazione di strumenti attuativi distinti. Contestualmente, viene autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028: tali risorse, che assorbono quelle precedentemente allocate sul Fondo per il contrasto al disagio abitativo, vengono ora destinate a contribuire direttamente al finanziamento delle finalità generali del Piano Casa Italia.

4. Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale (art. 1, comma 911)

La disposizione, introdotta nel corso dei lavori parlamentari, interviene sull'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) al fine di introdurre maggiore flessibilità nella gestione delle aree limitrofe ai cimiteri. Nello specifico, la norma consente al Consiglio Comunale di autorizzare l'attuazione di interventi urbanistici ed edilizi all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, riducendo il vincolo di inedificabilità assoluta fino a una distanza minima di 50 metri dal perimetro dell'impianto (rispetto ai 200 metri ordinari). Tale deroga è subordinata a precise garanzie: l'assenza di ostacoli igienico-sanitari, il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali (D.Lgs. 42/2004). Le casistiche ammesse riguardano tre ipotesi specifiche: l'attuazione di previsioni urbanistiche che erano già vigenti alla data del 18 agosto 2002, sbloccando di fatto potenzialità edificatorie finora precluse; la realizzazione di interventi separati dal cimitero da elementi di discontinuità fisica (quali strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, ferrovie o dislivelli naturali); oppure la realizzazione di nuovi interventi contigui ai tessuti urbani già esistenti, purché sul lato opposto rispetto al cimitero.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1, commi 5 e 6)

La disposizione in esame prevede la prosecuzione, per gli anni 2026 e 2027, della misura di sostegno economico denominata "Carta Dedicata a te", rivolta ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, al fine di agevolare l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 450, della L. n. 197/2022 è rifinanziato con una dotazione aggiuntiva di 500 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2026-2027.

L'attuazione della misura è demandata a un decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a definire i criteri di riparto, le modalità di erogazione e i termini di utilizzo delle risorse.

Per garantire la gestione amministrativa e operativa della Carta, è altresì previsto un incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 2.231 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del medesimo fondo.

2. Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Garante prezzi (art. 1, comma 328)

La disposizione in commento, introdotta durante l'esame parlamentare, potenzia, al primo periodo, l'attività attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il MIMIT, di monitoraggio dei prezzi dei beni di largo consumo lungo le filiere di mercato, ivi inclusa la filiera dei carburanti e, più in generale, le dinamiche di prezzo connesse ai costi energetici (di cui all'art. 2, comma 199-*septies*, della legge n. 244/2007, come integrato dal D.L. n. 5/2023). A tal fine viene stanziato, a decorrere dal 2026, 1 milione di euro annui per il potenziamento del supporto specialistico e informatico di tale attività, estendendolo anche a nuovi strumenti di monitoraggio territoriale, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni di materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali.

3. Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci (art. 1, commi da 381 a 385)

La disposizione in commento prevede l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, il buono dematerializzato verrà rilasciato ai soggetti affetti da celiachia dal Sistema Tessera Sanitaria attraverso un codice personale, valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa per l'acquisto di prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO).

A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. Sulla base delle convenzioni stipulate, l'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato sul sito internet della regione o della provincia autonoma, nonché nel sito del Sistema tessera sanitaria e del Ministero della salute, ed è aggiornato ogni sei mesi.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in commento, tramite decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono stabiliti i criteri standard, per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

- del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;
- delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del SSN;
- delle modalità di utilizzo del buono presso i negozi convenzionati;
- della tracciabilità dell'importo del *budget* residuo a disposizione di ciascun beneficiario;
- delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

4. Rifinanziamento dei distretti del cibo (art. 1, comma 877)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, incrementa di 1,4 milioni di euro, per ciascuna annualità 2026 e 2027, la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo istituiti, dall'art. 13, comma 6 del D. Lgs. n. 228/2001, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione, l'inclusione sociale e la sicurezza alimentare, nonché diminuire l'impatto ambientale e ridurre lo spreco alimentare attraverso le attività agricole e agroalimentari.

5. Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 1, comma 947)

La disposizione in commento, introdotta durante l'esame parlamentare, interviene sull'art. 10-ter del D.L. n. 69/2023 apportando delle modifiche in materia di procedure dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In particolare:

- a) introduce la lettera *c-bis*) del comma 3, prevedendo la possibilità per il produttore di richiedere di includere nella proposta transattiva solo i debiti esigibili iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti. Resta salva la possibilità di includere anche campagne con imputazioni non esigibili, previo ricalcolo comunicato dall'Organismo;
- b) modifica il comma 4, prevedendo che la proposta transattiva può prevedere la rateizzazione fino a 10 anni, con applicazione degli interessi legali;
- c) al comma 6, chiarisce che in caso di rateizzazione, il pagamento entro 120 giorni dalla ricezione del verbale sottoscritto da parte dell'Organismo, può riguardare solo la prima rata del piano;
- d) interviene sul comma 7, aumentando dal 10% al 15% la riduzione massima applicabile alla proposta transattiva qualora, in sede di audizione, siano forniti elementi ulteriori attestanti la riduzione della produzione. A tal fine, l'Organismo deve definire parametri preventivi e adottare criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività e per gli eredi di produttori deceduti;
- e) interviene sul comma 9, prevedendo che tra la data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di 120 giorni successivi alla ricezione del verbale di cui al comma 6, siano svincolate le somme del produttore oggetto di pignoramento, anche presso terzi, ai soli fini di pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa;
- f) introduce due nuovi commi:
 - 1. comma 10-bis, prevedendo che il ricalcolo degli importi del prelievo comunicato dall'Organismo nell'ambito della proposta transattiva ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione dell'accordo, la comunicazione dell'AGEA prevista dall'art. 10-bis, comma 4. Il ricalcolo oggetto dell'accordo non è impugnabile.
 - 2. comma 10-ter che, al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, prevede che AGEA proceda, entro 90 giorni, all'escussione delle fidejussioni bancarie e assicurative e all'acquisizione dei pegni prestati dalle aziende sanzionate ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.L. n. 49/2003, con obbligo di comunicare all'Organismo l'esito positivo delle operazioni. In caso di conclusione della transazione con rateazione, AGEA annulla il debito affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute comporta la re-iscrizione a ruolo del debito.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

1. Farmacia dei servizi (art. 1, commi da 351 a 356)

La disposizione in esame dà piena attuazione a quanto previsto dalla L. n. 205/2017 (art. 1, co. 406-bis), e rende strutturale l'integrazione dei servizi offerti dalle farmacie nel Servizio sanitario nazionale (SSN), in coerenza con quanto stabilito dal d.lgs. n. 153/2009.

In questo modo, le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN vengono riconosciute come vere e proprie strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, capaci di operare in collaborazione con gli altri professionisti della salute.

Il Ministero della Salute sarà chiamato a emanare apposite linee guida per definire i requisiti e le modalità di erogazione delle nuove prestazioni assistenziali che potranno essere offerte dalle farmacie convenzionate, in aggiunta a quelle già previste dall'accordo collettivo nazionale. In particolare, in merito ai requisiti delle farmacie che operano in aree periferiche, rurali o caratterizzate da condizioni di disagio.

Per sostenere queste nuove funzioni, a partire dal 2026 viene riservata una quota annuale pari a 50 milioni di euro all'interno del fabbisogno sanitario standard. Tali risorse saranno ripartite in sede di definizione del fabbisogno sanitario complessivo dell'anno di riferimento.

La remunerazione dei servizi sarà definita dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria più rappresentative delle farmacie. Questi accordi dovranno rispettare i criteri fissati dall'accordo collettivo nazionale e operare nei limiti dell'importo previsto al comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992. Ogni regione e provincia autonoma dovrà inoltre trasmettere al Ministero della Salute, entro il 30 giugno di ogni anno, un rendiconto sull'utilizzo dei fondi e sui volumi di attività realizzati nel corso dell'anno precedente, per consentire una verifica degli effetti organizzativi ed economici dei servizi offerti.

La norma introduce altresì alcune modifiche al d. lgs. n. 502/1992. In particolare:

- a) sostituisce la lettera c-*bis*) dell'articolo 8, comma 2, specificando che l'accordo collettivo nazionale deve definire i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del SSN, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, nei limiti delle risorse vincolate a tale scopo.
- b) sostituisce la lettera c-*ter*) dello stesso articolo, prevedendo che gli accordi regionali e provinciali disciplinino le modalità e i tempi di pagamento delle prestazioni che gli accordi regionali individuino altresì i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi su cui basare la scelta delle farmacie con cui stipulare gli accordi per erogare servizi di secondo livello, nei limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno nazionale standard. Le prestazioni e le funzioni assistenziali che superano i limiti di spesa stabiliti dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che ne ha fatto richiesta.

Infine, dispone che entro il 30 marzo 2026, un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero della Salute, disciplinerà le modifiche alle procedure di prescrizione medica elettronica e le relative erogazioni tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

2. Disposizioni in materia di dispositivi medici

2.1 Spesa per l'acquisto di dispositivi medici (comma 399)

La disposizione in commento innalza, dal 2026, il limite massimo di spesa a livello nazionale per i dispositivi medici, previsto dall'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78/2015, fissandolo al 4,6% (dal 4,4%) del finanziamento complessivo destinato al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Rimangono comunque invariati i criteri e le procedure previste dalla normativa vigente per la determinazione dei tetti regionali di spesa, disciplinati dallo stesso articolo 9-*ter*, co. 1 lett. b).

2.2 Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (commi 400 e 401)

La disposizione in esame interviene sulla disciplina dei limiti di spesa che le regioni possono destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, introducendo un nuovo incremento e una modifica di coordinamento normativo.

A decorrere dall'anno 2026, il tetto di spesa previsto dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 — già modificato in precedenza dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 — viene aumentato di un ulteriore punto percentuale.

Inoltre, il comma 401 sostituisce, nel citato comma 233 della L. n. 213/2023, le parole "fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale" con un rinvio più preciso all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2.3 Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici (commi da 413 a 416)

La disposizione in commento disciplina le modalità di accertamento e riscossione del contributo dovuto per il governo dei dispositivi medici.

In particolare, è previsto che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023, ovvero di presentazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute provveda, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui

la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (o è stata presentata), a notificare al contribuente un avviso di accertamento, volto alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

È fatta salva la possibilità, per il contribuente, di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, purché prima della notifica dell'avviso di accertamento. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi legali, senza sanzioni.

In caso di omesso o parziale versamento del contributo, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il pagamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Infine, la norma specifica che l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo. Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, le somme dovute sono affidate all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973.

Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione nella misura piena.

2.4 Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici (commi 417 e 418)

La disposizione in esame reca precisazioni in merito al Fondo per il governo dei dispositivi medici.

In particolare, viene chiarito che l'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», contenuta nell'articolo 15, comma 2, lett. h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e nell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, deve intendersi riferita esclusivamente alla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale (SSN).

È inoltre previsto che siano escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui ai medesimi articoli, nonché all'articolo 24 del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato annuale derivante da vendita diretta al SSN risulti inferiore a 50.000 euro per l'anno di riferimento.

3. Disposizioni in materia di peste suina africana (art. 1, comma 419)

La disposizione in commento introduce un nuovo comma all'art. 2 della L. n. 9/2022 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)".

In particolare, al fine di potenziare la ricerca delle carcasse di cinghiali nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario - con proprio provvedimento - definisce i criteri di ripartizione tra le Regioni interessate del contributo per i soggetti che conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale "Win For Italia Team" (art. 1, commi 151 e 152)

I commi in commento, introdotti durante l'esame parlamentare, prevedono che con provvedimento della Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sia introdotto e regolato un nuovo gioco nazionale a totalizzatore denominato *Win for Italia Team*, al fine di sostenere i progetti olimpici dell'*Italia Team*. Viene previsto un montepremi pari al 65% della raccolta.

La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

2. Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario (art. 1, comma 651, lett. d))

La disposizione in commento, introdotta durante l'iter parlamentare, introduce il nuovo comma 458-bis alla L. n. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024) che individua specifici impegni che le Regioni devono assumere nell'ambito degli accordi per il ricevimento dei contributi per il ripiano del disavanzo, riguardanti la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. In particolare:

- a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti dei debiti commerciali calcolato, ai sensi dell'art. 1, co. 859, lett. b), della L. n. 145/2018, sulle fatture ricevute e scadute l'anno precedente che non sono state pagate nei termini di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, almeno dimezzato rispetto all'esercizio precedente;
- b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo;
- c) ridurre, dal 2026 al 2034 con riferimento all'esercizio precedente, di almeno il dieci per cento il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio.

3. Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie (art. 1, comma 788)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, interviene sull'art. 16 della L. n. 157/1992, aggiungendo le lettere a-bis e a-ter, con le quali si prevede che le Regioni possano autorizzare l'istituzione di aziende faunistico venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale, e non più solo come soggetti giuridici senza scopi di lucro. Inoltre, le Regioni possono autorizzare la conversione delle aziende già esistenti in aziende senza fini di lucro o in forma di impresa.

4. Allevamento *cage free* (art. 1, commi 875 e 876)

I commi in commento, introdotti durante l'esame parlamentare, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, al fine di dare attuazione ad investimenti per il sostegno di forme di allevamento più sostenibili che garantiscano un maggiore livello di benessere animale, il "Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

Dispone altresì che si provveda a dare attuazione agli interventi di cui sopra, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

5. Prezzario nazionale per gli appalti di lavori e Osservatorio nazionale (art 1, commi 487 e 488)

Al fine di garantire il monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), è definito, con decreto del MIT e previo parere della Conferenza unificata, il prezzario nazionale contenente il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori.

Il prezzario nazionale è aggiornato annualmente e costituisce lo strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.

Al fine di predisporre il prezzario nazionale e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali, è istituito presso il MIT l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche. L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali.

6. Fondi per le politiche di contrasto alla violenza sulle donne (art. 1, commi da 228 a 230 e 849)

I commi 228, 229, 230 e 849 incrementano le risorse per l'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026), per incrementare il "reddito di libertà" (5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni per il 2027 e 4 milioni dall'anno 2028), il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne

vittime di violenza (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027) e per il recupero degli uomini autori di violenza (2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027). Il comma 231 istituisce un nuovo fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 a favore di donne vittime di violenza per l'accesso a servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione è in via ordinaria subordinata alla presentazione di ISEE. Il comma 233 istituisce un fondo pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva.

7. Modifiche del calcolo dell'ISEE e norme in materia di DSU precompilata (art. 1, commi 208 e 209)

Il comma 208 reca modifiche alla disciplina del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, elevando il limite del valore dell'eventuale abitazione di proprietà escluso dal computo dell'indicatore, prevedendo un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo e rafforzando le maggiorazioni della scala di equivalenza ISEE, in base al numero dei figli presenti nel nucleo familiare.

Il comma 209 modifica invece la disciplina della modalità precompilata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell'ISEE. In particolare, a decorrere dal 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata.